

Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Regionale Oglio sud

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

(maggio 2022)

INDICE

TITOLO I – NORME DI INQUADRAMENTO GENERALE

Art. 1 – Ambito e contenuti del Piano Territoriale di Coordinamento

Art. 2 – Elaborati del Piano Territoriale di Coordinamento

Art. 3 – Effetti e durata del Piano Territoriale di Coordinamento e adeguamento dei Piani di Governo del Territorio

Art. 4 – Indirizzi alla pianificazione comunale per le aree esterne al Parco

Art. 5 – Piani di settore e regolamenti

Art. 6 – Strumenti, provvedimenti di attuazione del piano.

Art. 7 – Piani delle riserve naturali

Art. 8 – Interventi esecutivi di iniziativa dell'Ente gestore

Art. 9 – Provvedimenti di competenza del Parco

TITOLO II – NORME DI TUTELA

Art. 10 – Obiettivi di conservazione e gestione degli ambienti naturali

Art. 11 – Salvaguardia naturalistico-ambientale

Art. 12 – Ambienti fluviali

Art. 13 – Zone umide

Art. 14 – Complessi boscati, siepi ed elementi arborei

Art. 15 – Conservazione e gestione della flora e della vegetazione spontanea

Art. 16 – Conservazione e gestione della fauna selvatica

Art. 17 – Fauna ittica

Art. 18 – Fauna minore (rettili, anfibi, invertebrati)

TITOLO III – ARTICOLAZIONE TERRITORIALE ED ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ

Art. 19 – Territorio agricolo

Art. 20 – Attività agricola

Art. 21 – Attività zootecnica

Art. 22 – Arboricoltura da legno

Art. 23 – Equipaggiamento ambientale e paesistico della campagna

Art. 24 – Viabilità e parcheggi

Art. 25 – Navigazione

Art. 26 – Adeguamenti infrastrutturali e impianti tecnici

Art. 27 – Salvaguardia storico-monumentale e paesaggistica

Art. 28 – Riserve naturali regionali

Art. 29 – Siti di Rete Natura 2000

Art. 30 – Zona ambienti naturali

Art. 31 – Zona di riqualificazione ambienti naturali

Art. 32 – Zona agricolo-forestale di tutela fluviale

Art. 33 – Zona agricolo-forestale di tutela morfo-paesistica

Art. 34 – Zona agricola ordinaria

Art. 35 – Zona riservata alla pianificazione locale

Art. 36 – Zona attrezzata per attività ricreative

Art. 37 – Centri storici-nuclei di antica formazione

Art. 38 – Edifici e complessi di valore storico-ambientale: edifici monumentali, manufatti idraulici, complessi agricoli di valore storico-ambientale

Art. 39 – Scarpate morfologiche

Art. 40 – Aree degradate da attività produttive di discarica, di cava, ecc.

TITOLO IV – NORME FINALI

Art. 41 – Acquisizione di aree

Art. 42 – Vigilanza

Art. 43 – Repressione degli interventi abusivi: potere cautelare e sanzioni amministrative

Art. 44 – Realizzazione di interventi o opere pubbliche non previsti dal PTC - Poteri di deroga

Art. 45 – Accordi di programma

APPENDICE

Elenco delle specie arboree e arbustive autoctone del territorio del Parco

TITOLO I – NORME DI INQUADRAMENTO GENERALE

Art. 1 – Ambito e contenuti del Piano Territoriale di Coordinamento

1. Il Piano Territoriale di Coordinamento (di seguito PTC) del Parco Regionale fluviale e agricolo dell'Oglio Sud è approvato ai sensi della L.R. 30 novembre 1983, n. 86 e successive modificazioni e integrazioni con i contenuti di cui al relativo art. 17 nonché della L.R. 16 aprile 1988, n. 17 (Istituzione del Parco dell'Oglio sud) abrogata e confluita nella L.R. 16 luglio 2007, n. 16.

2. Il Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Regionale Oglio Sud recepisce i contenuti del Piano Paesaggistico Regionale (PPR) configurandosi quale atto a maggiore definizione rispetto ad esso, ai sensi dell'art. 4 delle norme del PPR e si conforma alla L.R. 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale), e alla L.R. 11 marzo 2005, n. 12 per il governo del territorio e ss.mm.ii..

Art. 2 – Elaborati del Piano Territoriale di Coordinamento

1. Il PTC si compone dei seguenti elaborati:

- Norme Tecniche di Attuazione;
- Carta di azzonamento (Tav 1, scala 1:10.000);
- Carta della Rete Natura 2000 e sistemi verdi (Tav 2, scala 1:10.000);
- Carta dei vincoli e dell'analisi paesaggistica (Tav 3, scala 1:10.000);
- Studio di Incidenza sui siti RN2000
- Rapporto Ambientale.

2. Presso l'Ente gestore è depositata altra documentazione a corredo del presente PTC tra cui in particolare:

- Relazione Tecnica;
- Atlante cartografico - Carta degli ambienti naturali legati alle zone umide (scala 1:5000).

Art. 3 – Effetti e durata del Piano Territoriale di Coordinamento e adeguamento dei Piani di Governo del Territorio

1. Il presente PTC ha effetti di piano paesistico coordinato, ai sensi dell'art.57 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n.112, con i contenuti paesistici del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Cremona e Mantova.

2. Le previsioni urbanistiche del PTC sono prevalenti rispetto alla pianificazione urbanistica comunale come previsto dall'art. 18 della L.R. n. 86/1983 e ss.mm.ii.. Le previsioni del PTC sono immediatamente vincolanti per chiunque, sono recepite di diritto negli strumenti urbanistici generali comunali dei comuni interessati e sostituiscono eventuali previsioni difformi che vi fossero contenute.

3. Le previsioni del PTC hanno valore a tempo indeterminato; esse, tuttavia, saranno verificate ed eventualmente modificate, secondo le procedure di legge, al variare delle esigenze socio-economiche ed ambientali.

4. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del provvedimento di approvazione del presente PTC, i comuni aderenti al Parco, relativamente alle aree comprese nel parco stesso, devono apportare al proprio Piano di Governo del Territorio tutte le correzioni conseguenti, recependo il perimetro e la zonizzazione del PTC e inserendo nelle norme tecniche di attuazione e nei regolamenti comunali il rinvio alle presenti norme.

Art. 4 – Indirizzi alla pianificazione comunale per le aree esterne al Parco

1. Entro due anni dall'entrata in vigore del presente PTC, come previsto dal comma 5 dell'art. 18 della Legge regionale n. 86/1983, i Comuni procedono all'aggiornamento dello strumento urbanistico generale relativamente alle aree esterne e contigue al parco secondo i seguenti indirizzi:

- a) le aree devono essere preferibilmente destinate all'agricoltura o ad attrezzature di interesse pubblico, e al verde pubblico e privato, privilegiando le attività sportive e prevedendo l'applicazione delle norme comunitarie, nazionali e regionali in materia di forestazione urbana ed agricoltura compatibile con l'ambiente;
- b) dovranno essere tutelate e salvaguardate le superfici a bosco esistenti, con destinazione agricolo-boschiva nonché le aree ove sono ubicati siti riproduttivi della fauna selvatica e le acque superficiali che ospitano una elevata biodiversità;
- c) dovranno essere definiti i parcheggi perimetrali, la viabilità di penetrazione e gli accessi al Parco, la continuità delle piste ciclabili in coerenza con le previsioni del presente PTC e dei suoi strumenti attuativi;
- d) saranno censite, in sede di formazione dei nuovi PGT o di varianti non puntuali che riguardino le zone agricole, le cascine in attività, dismesse o degradate, definendo, per l'edificato di interesse storico-ambientale, le modalità di intervento ed il livello di tutela finalizzato alla conservazione dei principali elementi architettonici, storici e tipologici;
- e) dovrà essere data continuità e tutela nello strumento urbanistico comunale-oltre alla RER anche ai sistemi verdi (costituiti da elementi vegetazionali isolati quali siepi, filari, elementi del paesaggio, etc.) nonché alle connessioni ecologiche individuate dal PTC del Parco.

Art. 5 – Piani di settore e regolamenti

1. Il Piano Territoriale di Coordinamento del Parco prevede la redazione di piani di settore e regolamenti che disciplinano l'esercizio delle attività consentite entro il territorio del Parco e determinano la localizzazione e graduazione dei divieti e di piani di settore che specificano per singoli settori le previsioni e le prescrizioni del piano territoriale di coordinamento, così come definito dall'art. 20 della L.R. 86/83 e non potranno contenere norme difformi da quelle contenute nel presente atto.

2. Ai sensi del comma 1 sono previsti i seguenti piani di settore:

- Piano Ambienti Naturali,
- Piano di tutela della fauna con particolare riferimento alla fauna minore,
- Piano per la fruizione turistico-sociale,
- Recupero del sistema edilizio rurale storico,
- Piano di Recupero aree degradate a fini naturalistici, ricreativi e per la fruizione.

3. Ai sensi del comma 1 sono previsti i seguenti regolamenti:

- Regolamento edilizio,
- Regolamento impianti energetici da fonti rinnovabili,
- Regolamento zootecnico,
- Regolamento taglio degli alberi e arbusti (non ricompresi nel Piano di Indirizzo Forestale).

4. L'approvazione dei piani di settore e dei regolamenti segue la procedura prevista dall'art. 20 commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 della L.R. 86/83.

Art. 6 – Strumenti e provvedimenti di attuazione del piano.

1. Sono strumenti e provvedimenti di attuazione del PTC quelli previsti dall'art. 20 della L.R. n. 86/1983 e ss.mm.ii. di cui al precedente art. 5, nonché:

- a) i piani delle riserve naturali;
- b) i regolamenti d'uso;
- c) gli interventi esecutivi di iniziativa pubblica e convenzionati;
- d) i pareri, le autorizzazioni e le concessioni d'uso previste dalle presenti norme e dalla legislazione vigente;
- e) gli accordi di programma;
- f) i piani di gestione dei siti della Rete Natura 2000 (lettera introdotta alla D.G.R. 02/04/2008 n. 8/6955);
- g) le convenzioni.

Art. 7 – Piani delle riserve naturali

1. L'ente gestore del Parco gestisce le Riserve naturali "Le Bine" e "Torbiere di Marcaria", istituite a termini di legge.

2. Gli atti istitutivi delle Riserve di cui al comma 1 sono:

- DCR 1390 del 31/05/1989 "Torbiere di Marcaria"
- DCR 759 del 1/10/1987 "Le Bine".

3. I piani delle riserve naturali di cui al precedente comma, ai sensi degli artt. 14 e 14 bis della L.R. 86/83 e ss.mm.ii., sono stati approvati con specifici atti di Giunta regionale.

Art. 8 – Interventi esecutivi di iniziativa dell'Ente gestore

1. Per gli interventi esecutivi dell'Ente gestore, qualora comportino l'occupazione temporanea ed espropriazione della proprietà privata, la relativa deliberazione di approvazione del progetto esecutivo ha valenza di dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità delle opere stesse.

2. L'intervento esecutivo potrà essere oggetto di convenzione con i privati proprietari o con operatori privati.

3. La proposta di convenzione dovrà essere oggetto di apposita approvazione da parte dell'Ente gestore.

4. La gestione dei servizi di interesse del Parco può avvenire mediante convenzione che ne regola l'uso pubblico e le modalità di gestione delle attrezzature e dei servizi, il controllo dei prezzi e delle tariffe per il pubblico, l'eventuale concessione di aree, immobili, la durata, le modalità per la devoluzione all'Ente gestore delle attrezzature alla scadenza della convenzione.

Art. 9 –Provvedimenti di competenza del Parco

1. Ai sensi dell'art. 21 comma 1, lettera b) della L.R. n. 86/1983 e ss.mm.ii. il Parco esprime parere, nei casi previsti dalla legge, agli organi della Regione e agli Enti Locali su procedimenti che riguardano il territorio del Parco.

2. Sono sottoposti a parere obbligatorio dell'Ente gestore del Parco, in ordine alla conformità dei piani e degli interventi proposti rispetto al PTC:

a) i piani e i provvedimenti elencati all'art. 21, comma 4 della L.R. 86/83, ovvero:

- piani territoriali di livello sovracomunale;
- Piani di Governo del Territorio (PGT) e relative varianti, nonché piani attuativi soggetti alla approvazione regionale;
- piani delle cave di cui alla L.R. 20/2021;
- rilascio e rinnovo di autorizzazioni dell'attività estrattiva e di concessioni di derivazioni d'acqua;
- provvedimenti di regolamentazione speciale delle attività di caccia e di pesca nell'area del Parco;

b) i pareri per la valutazione di incidenza sui Siti di Rete Natura 2000 degli atti di pianificazione, da rimettere agli enti competenti al rilascio della valutazione stessa;

c) i pareri previsti dall'art. 18 c. 6 ter della L.R. 86/83, per la realizzazione di opere pubbliche previste dalla legislazione nazionale e di reti ed interventi infrastrutturali previsti negli strumenti di programmazione regionale, di cui al successivo art. 44.

3. I pareri di cui al comma precedente di competenza dell'Ente gestore del Parco, qualora non siano espressi entro centoventi giorni dalla data di ricevimento della richiesta, si intendono favorevoli alle proposte formulate, fermo restando termini diversamente disposti dalle normative vigenti.

4. Per gli interventi soggetti ad autorizzazione paesaggistica, di competenza del Parco ai sensi delle norme vigenti, occorre acquisire il preventivo parere della Commissione per il Paesaggio. La Commissione per il Paesaggio nel valutare gli interventi dovrà tenere conto:

- delle disposizioni di cui alla normativa statale e regionale vigente in materia;
- degli elaborati formanti il PTC, di cui al precedente art. 2 c.1.

5. Le autorizzazioni di competenza dell'Ente gestore previste dalla legislazione vigente, saranno emesse nei termini previsti dalla relativa normativa e potranno contenere prescrizioni a garanzia della tutela ambientale.

6. Ai fini della tutela ambientale, sono sottoposti al rilascio di nulla osta da parte dell'Ente gestore del Parco, gli interventi previsti dalle presenti norme, nonché i piani urbanistici attuativi, previa presentazione di richiesta dettagliata esplicativa dell'intervento, delle sue modalità e tempi di esecuzione. La richiesta è integrata da eventuali indicazioni delle migliorie ambientali o colturali derivanti dall'intervento. Entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta, l'Ente gestore, acquisiti i pareri eventualmente necessari, si esprime positivamente o vietando parzialmente o totalmente l'intervento qualora contrasti con le norme di tutela ambientale del presente piano, ovvero può subordinarlo al rispetto di specifiche modalità esecutive o al ripristino e recupero ambientale. Le opere oggetto di richiesta di nulla osta non possono essere iniziate prima della scadenza del predetto termine. Ulteriori maggiori specificazioni in ordine al rilascio del nulla osta possono essere dettagliate nei successivi articoli e nei piani e regolamenti di settore di cui all'art. 5.

TITOLO II – NORME DI TUTELA

Art. 10 – Obiettivi di conservazione e gestione degli ambienti naturali

1. Il PTC persegue i seguenti obiettivi in tema di salvaguardia degli ambienti naturali:

- a) salvaguardare e migliorare gli aspetti quali-quantitativi delle acque in collaborazione con le amministrazioni competenti;
- b) mantenere, ricreare e riqualificare la continuità vegetazionale lungo l'alveo e i corsi d'acqua minori con positive ricadute sulla biodiversità;
- c) aumentare le aree di sosta, di riproduzione e di sostentamento della fauna;
- d) favorire la diffusione spontanea delle specie vegetali erbacee e legnose autoctone;
- e) tutelare e ampliare gli ambienti naturali esistenti;
- f) recuperare la valenza paesaggistica e morfologica tipica delle valli fluviali della bassa Pianura Padana;
- g) potenziare la rete ecologica regionale (RER) come previsto dalla D.G.R. n. VIII/10962 del 30/12/2009;
- h) collaborare con enti, istituti di ricerca e associazioni per predisporre e attuare piani e programmi di ricerca, di riqualificazione ambientale e di educazione naturalistica;
- i) potenziare le connessioni ecologiche di livello provinciale e comunale, al fine di creare una efficace rete di relazioni delle aree naturali tutelate con il territorio circostante;
- j) monitorare in modo costante nel tempo le specie alloctone invasive di cui alle "liste nere" individuate da Regione Lombardia e, laddove necessario, pianificare adeguati interventi di contenimento o eradicazione, al fine di preservare le specie di flora e fauna e le fitocenosi autoctone. Le attività di monitoraggio devono essere inoltre messe in atto nel caso in cui sia prevista l'apertura di cantieri, anche di piccole-medie dimensioni, all'interno del Parco o nel territorio circostante.

Art. 11 – Salvaguardia naturalistico-ambientale

1. Le presenti norme generali vanno osservate sull'intero territorio del Parco Regionale e integrano le norme di zona contenute nel titolo III.

2. Sono vietati:

- a) l'abbandono di rifiuti di qualsiasi tipo;
- b) l'accumulo temporaneo di letame su suolo agricolo e materiale assimilabile, così come definito dalla D.g.r. 2 marzo 2020 XI/2893 e si dovrà procedere come indicato nella citata deliberazione, in tutti i comuni totalmente o parzialmente individuati nell'elenco dei comuni vulnerabili ai nitrati secondo la D.g.r. 26 novembre 2019 - n. XI/2535 e ss.mm.ii.;
- c) i movimenti di terra che comportino modificazioni morfologiche del suolo, salvo autorizzazione paesaggistica espressa dall'Ente gestore, fatta eccezione per le normali pratiche agrarie, come livellamenti e sistemazioni agrarie e per gli interventi previsti nei piani e nei regolamenti dell'Ente gestore per la realizzazione di zone umide artificiali e altri interventi a carattere naturalistico; è altresì vietato il livellamento di scarpate, declivi e avvallamenti;

- d) gli espurghi di canali di irrigazione e di scolo, salvo quelli effettuati tra il primo ottobre ed il 31 marzo (fatte salve comprovate esigenze dei Consorzi di Bonifica e altri enti irrigui nell'ambito delle funzioni ad essi attribuiti, ed autorizzate dal soggetto gestore), e compatibilmente con le disposizioni più restrittive previste per le Riserve naturali e i siti di Rete Natura 2000;
- e) l'attività di estrazione di inerti fatte salve le previsioni dei Piani Cave provinciali di cui alla L.R. 20/2021 e salvo particolari interventi di trasformazione ed escavazione ai soli fini di miglioramento ambientale autorizzati dal Parco;
- f) la derivazione o occultazione di acque e risorgive e la tombinatura dei corsi d'acqua anche appartenenti al reticolo idrico minore; la distruzione o alterazione di zone umide, quali paludi, stagni, acquitrini, lanche, morte, bugni, risorgive, fasce ripariali dei fiumi e di ogni corso d'acqua;
- g) l'alterazione, distruzione o danneggiamento dell'ambiente boschivo e del paesaggio agrario nei suoi elementi vegetazionali arborei ed arbustivi, fatte salve le attività selvicolturali regolarmente esercitate;
- h) gli interventi sulle rive dei fiumi e dei corsi d'acqua che comportino la distruzione o il danneggiamento della vegetazione legnosa spontanea (arborea ed arbustiva);
- i) il transito ed il pascolo ovi-caprino non regolamentato ed autorizzato in base alla normativa vigente nonché alle presenti norme.

3. Sono consentiti gli interventi che l'Ente gestore, nel rispetto delle relative procedure, ritiene necessari per l'attuazione degli scopi del piano, per le finalità di migliore tutela ambientale, per la ricostruzione o riqualificazione del paesaggio, per il potenziamento della flora e della fauna, nonché per il controllo selettivo di popolazioni animali e vegetali, ivi compresa la formazione di percorsi ed aree attrezzate, mediante la messa in opera di infrastrutture a basso impatto anche di tipo temporaneo. I progetti di miglioramento e potenziamento ambientale sono effettuati attraverso la messa a dimora di alberi e arbusti appartenenti alle specie autoctone del territorio pianiziale, di cui all'elenco in Appendice alle presenti norme, nel rispetto della vegetazione esistente e del contenimento delle specie alloctone invasive. Per quanto attiene alle aree umide si deve fare riferimento alle disposizioni delle presenti norme e del Piano di Settore ambienti naturali e alle schede specifiche riportate nell'Atlante cartografico - Carta degli ambienti naturali legati alle zone umide, così come per le aree boscate e per i nuovi imboschimenti si dovrà fare riferimento al Piano di Indirizzo Forestale.

4. L'intero corso del fiume e la fascia spondale per una larghezza di 700 m per parte è individuata nell'apposita cartografia di azzonamento come zona di interesse archeologico, pertanto tutti i progetti e attività che ricadessero entro tale area che comportassero scavi e pulizie devono essere sottoposte alle procedure di cui al D.Lgs. 42/2004, in particolare:

- a) al di fuori delle aree dove sono individuati siti archeologici, le opere private quali i ribassamenti e le bonifiche agricole, lo scavo dei fossi e fossati e di vasche di raccolta e le nuove edificazioni superiori ai 30 mq;
- b) nelle aree dove sono individuati siti archeologici tutti gli interventi;
- c) tutte le opere pubbliche e di pubblica utilità come da normativa vigente.

Art. 12 Ambienti fluviali

1. Il fiume Oglio, le sue acque, il suo corso, le sue rive e il sistema dei suoi affluenti costituiscono il fondamentale elemento naturalistico e paesistico del parco, il cui ecosistema complessivo deve essere salvaguardato, ricostituito e potenziato. A tale tutela primaria sono subordinate le utilizzazioni civili, agricole, industriali, artigianali, sportive e ricreative delle acque e degli ambiti di pertinenza fluviale. La

tutela è estesa al corso fluviale nella sua complessa vicenda geologica e di divagazione, ai recenti tagli o salti di meandro, nonché alle spiagge, isole, aree golenali e al sistema degli affluenti. Nelle tavole denominate “Carta di azzonamento” è indicato il fiume Oglio con apposito simbolo grafico e nelle tavole denominate “Carta della Rete Natura 2000 e dei sistemi verdi” è rappresentato il sistema dei suoi affluenti.

2. Il territorio del parco è interessato dal Piano Assetto Idrogeologico (P.A.I.), approvato con D.P.C.M. 24 maggio 2001 e successive modificazioni e dal Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (P.G.R.A.) approvato con DPCM 27/10/2016. Gli indirizzi ed i contenuti prescrittivi dettati dai suddetti Piani integrano le presenti norme e prevalgono, fatto salvo il rispetto dei prioritari obiettivi di salvaguardia dell'equilibrio ecologico complessivo che il presente PTC persegue.

3. L'Ente Parco, coerentemente con le modalità previste al comma 9 dell'art. 39 delle Norme di attuazione del PAI, promuove tutte le azioni necessarie all'efficace coordinamento tra il presente Piano e la pianificazione di bacino sovraordinata. L'Ente Parco, difatti, in relazione agli obiettivi del presente Piano concorre alla definizione ed attuazione dei programmi di intervento di cui alla pianificazione di bacino; in particolare, per quanto riguarda l'attuazione degli interventi previsti nel PAI e ricadenti all'interno del territorio del Parco, l'Ente Parco promuove l'attivazione delle forme di accordo previste al relativo comma 2, dell'art. 13, con specifico riferimento agli interventi ricompresi nelle seguenti norme del PAI:

- all'art. 15 - Interventi di riqualificazione ambientale e di rinaturazione,
- all'art. 17 - Interventi nell'agricoltura e per la gestione forestale
- al comma 7, dell'art. 36 - Interventi di rinaturazione;
- agli interventi di manutenzione di cui all'art. 14;
- alla redazione e attuazione dei progetti di gestione di cui all'art. 32 - Demanio fluviale e pertinenze idrauliche.

4. L'Ente Parco oltre ad esprimere, nell'ambito delle proprie competenze, i dovuti pareri e autorizzazioni rispetto agli interventi programmati nell'ambito della pianificazione di bacino, concorre al monitoraggio degli interventi stessi, al fine di valutarne gli effetti e l'efficacia in termini di miglioramento della qualità ambientale e paesaggistica. Tale monitoraggio potrà riguardare anche il controllo delle singole fasi attuative dei programmi per un eventuale adeguamento e miglioramento dei programmi stessi sulla base dei risultati progressivamente acquisiti e valutati.

5. La delimitazione territoriale delle fasce fluviali del fiume Oglio e suoi affluenti Mella e Chiese, è individuata nella Carta dei vincoli e dell'analisi paesaggistica. Gli interventi che ricadono nelle fasce del PAI e nelle aree allagabili del PGRA sono soggetti alle relative prescrizioni, nonché con quelle definite nei PGT rispetto alla classificazione di fattibilità geologica.

Art. 13 – Zone umide

1. Le paludi, gli stagni, gli acquitrini, le lanche, le morte, le teste di fontanile costituiscono zone umide naturali o artificiali del Parco il cui complesso ecosistema è sottoposto a particolare tutela.

2. Le zone umide debbono essere conservate dal proprietario, possessore o detentore, nel loro stato naturale e sono vietati interventi che possano provocarne l'interramento.

3. In particolare deve essere mantenuta l'alimentazione idrica superficiale e di falda, anche attraverso lo spurgo delle teste di fontanile.

4. Il Piano di settore ambienti naturali disciplina gli interventi di cui al presente articolo, finalizzati alla riqualificazione, ripristino e conservazione delle zone umide.

5. Le zone umide di particolare interesse naturalistico sono specificamente indicate nell'Atlante cartografico - Carta degli ambienti naturali legati alle zone umide allegato al PTC.

Art. 14 – Complessi boscati, siepi ed elementi arborei

1. Fatto salvo quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale in materia di tutela delle bellezze naturali, per quanto attiene la gestione forestale si applicano le disposizioni previste dal Piano di Indirizzo Forestale del Parco e per quanto non disposto si applica la normativa prevista dalla L.R. n. 31/2008 (dall'art. 40 all'art. 61).

2. Gli elementi vegetazionali di equipaggiamento delle superfici agricole, sia arborei che arbustivi, quali le piante isolate, i filari, le fasce alberate, le siepi, sono tutelati dal presente piano; l'esercizio delle ordinarie pratiche agricole deve pertanto favorirne il mantenimento e l'ulteriore diffusione. Il taglio di filari, fasce alberate, siepi e piante isolate è soggetto a rilascio di nulla osta da parte dell'ente gestore del parco, secondo quanto stabilito al precedente art. 9.

3. Nel caso di quanto previsto al comma 2 del presente articolo, gli elementi in esso citati sono oggetto di tutela anche nell'ambito del P.I.F. del Parco Regionale Oglio Sud e concorrono al mantenimento e potenziamento della RER, inquadrati come sistemi verdi.

Art. 15 – Conservazione e gestione della flora e della vegetazione spontanea

1. Il Parco persegue l'obiettivo della tutela e del potenziamento della vegetazione autoctona. Non sono oggetto di contenimento le specie esotiche non infestanti già inserite storicamente nel paesaggio e negli equilibri ecologici esistenti.

2. La raccolta della flora spontanea è disciplinata dalla L.R. n. 10 del 31/3/2008.

3. È vietata l'introduzione di specie vegetali non autoctone. Tale disposizione non si applica alle attività produttive agro-forestali, floro-vivaistiche e zootecniche, oltre che nei parchi privati e nei giardini privati.

4. L'Ente gestore potrà provvedere alla organizzazione di uno o più vivai di specie della flora autoctona.

5. L'Ente gestore potrà provvedere con specifiche iniziative, secondo criteri e modalità non invasive, al controllo ed alla eradicazione di specie vegetali esotiche invasive nel territorio del Parco appartenenti alle liste nere regionali, nazionali e comunitarie, con particolare attenzione negli ambienti naturali.

6. Nella gestione del verde attrezzato pubblico i comuni dovranno utilizzare preferibilmente le specie arbustive ed arboree autoctone del territorio, di cui all'elenco in Appendice alle presenti norme, ad esclusione di giardini storici o in caso di sostituzione di specie esotiche ornamentali. E' comunque vietato l'utilizzo delle specie esotiche indicate da Regione Lombardia in apposite liste nere.

Art. 16 – Conservazione e gestione della fauna selvatica

1. Nell'ambito del più generale obiettivo di conservazione della biodiversità nonché della tutela di habitat e specie, il Parco promuove tutte le iniziative e le azioni per la specifica tutela della fauna, con particolare riferimento alle specie incluse negli allegati delle direttive 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 (Habitat) e 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 (Uccelli).

2. La difesa e la gestione della fauna selvatica del Parco è esercitata secondo le indicazioni contenute nel presente PTC e nel piano di settore faunistico di cui all'art. 5 delle presenti norme, con particolare riferimento alle specie inserite negli allegati alle suddette Direttive Habitat e Uccelli.
3. L'attività venatoria, dove è consentita, è disciplinata dalla L.R. 26/93 e dai piani faunistico-venatori in vigore.

Art. 17 – Fauna ittica

1. Il Parco persegue l'obiettivo generale di tutela e valorizzazione dell'ittiofauna autoctona nel rispetto della disciplina prevista dalla L.R. 5 dicembre 2008 n. 31 e dal Regolamento Regionale n. 2/2018 che individua il bacino di pesca 9 – Oglio.
2. In riferimento all'obiettivo generale di cui al comma 1 e alle caratteristiche idrologiche dei corsi d'acqua del territorio del Parco, il PTC persegue i seguenti obiettivi specifici:
 - a) tutelare e ricostruire l'equilibrio naturale della popolazione ittica autoctona migliorando le condizioni ambientali dell'ecosistema acquatico anche attraverso la lotta alle specie alloctone invasive;
 - b) collaborare con le amministrazioni competenti per favorire un adeguato di controllo e sorveglianza dell'attività alieutica.
3. L'esercizio della pesca nel Parco è regolato dal Regolamento Regionale n. 2/2018 e dagli altri provvedimenti regionali previsti dalla legislazione regionale allo scopo di conservare l'ambiente e di riequilibrare le comunità ittiche in coerenza con le finalità del presente PTC.

Art. 18 – Fauna minore (rettili, anfibi, invertebrati)

1. Anche in riferimento agli obiettivi di tutela di cui al precedente art. 16, la tutela della fauna minore è disciplinata dalla L.R. n. 10/2008 e ss.mm.ii.. Il Parco può introdurre disposizioni più restrittive in merito al prelievo della fauna minore per la conservazione di determinate specie autoctone non elencate dalla legge o per la tutela di siti ecologicamente vulnerabili mediante l'applicazione di apposito piano di settore di cui all'art. 5.
2. Il PTC persegue l'obiettivo di riqualificare ambienti terrestri e acquatici per la conservazione e il potenziamento della fauna minore autoctona, normando i prelievi in zone di particolare tutela e la reintroduzione di specie autoctone mediante l'applicazione di apposito piano di settore di cui all'art. 5.

TITOLO III – ARTICOLAZIONE TERRITORIALE ED ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ

Art. 19 – Territorio agricolo

1. In riferimento al territorio agricolo, le presenti norme perseguono l'obiettivo generale di consentire un'ottimale integrazione tra agricoltura, tutela del paesaggio e fruibilità pubblica dei luoghi. A tal fine il Piano promuove e sostiene modalità di gestione dei suoli agricoli maggiormente sostenibili, ovvero forme di agricoltura biologica e biodinamica, con conseguenti effetti positivi su tutto l'ambiente del territorio del Parco in termini di riduzione o completa eliminazione dell'utilizzo di prodotti chimici.

2. Nel territorio agricolo del Parco, per le particolari caratteristiche morfologiche e strutturali e le rilevanti implicazioni socio-economiche, vengono identificate tre zone agricole a diversi livelli di tutela:

- a) **Zona agricolo-forestale di tutela fluviale:** identifica il territorio agricolo di massima vulnerabilità idrogeologica, inserito in un contesto di elevata rilevanza ambientale e paesistica del Parco e comprende tutte le aree coltivate situate in golena e in alcuni ambiti esterni alle golene con caratteristiche geomorfologiche simili. La zona è destinata alla salvaguardia idrogeologica, alla graduale ricostituzione quali-quantitativa dell'ambiente naturale, del paesaggio agrario e al rimboschimento sia naturalistico che produttivo. L'esercizio dell'agricoltura è consentito con modalità compatibili con tali finalità e la fruizione da parte del pubblico potrà svolgersi nel rispetto delle attività agricole. Per il raggiungimento di tali obiettivi l'Ente gestore attiverà forme di collaborazione e di incentivazione con i proprietari e conduttori dei fondi coltivati attraverso gli strumenti di cui al precedente art. 6.
- b) **Zona agricolo-forestale di tutela morfo-paesistica:** comprende aree coltivate interne o esterne alla golena caratterizzate da particolari rilevanze paesistiche ed ambientali. La zona è costituita in prevalenza da aree agricole a coltura annuale ed aree a pioppeto con la presenza di sparsi insediamenti rurali ed urbani.
- c) **Zona agricola ordinaria:** comprende le aree agricole perimetrali del Parco corrispondenti al livello fondamentale della pianura, in cui gli elementi morfologici e paesistici tipicamente fluviali sfumano o non sono più evidenti. Il territorio produttivo agricolo è dominante, con coltivazioni intensive di cereali ed ortaggi e vari insediamenti rurali ed urbani.

Art. 20 – Attività agricola

1. L'esercizio dell'agricoltura, in attesa dei regolamenti di cui all'art. 5, dovrà rispettare le seguenti prescrizioni generali:

- a) divieto di impiego di formulati classificati *"Molto tossici, Tossici o Nocivi"* (ex I e II classe) qualora dello stesso principio attivo siano disponibili anche formulati classificati *"irritanti"* o *"non classificati"* (ex III e IV classe);
- b) divieto di impiego di fertilizzanti chimici azotati a rapido dilavamento dalla semina alla levata;
- c) divieto di impiego di presidi sanitari chimici con mezzi aerei;
- d) divieto di impiego di fanghi di depurazione da reflui urbani anche trattati;
- e) l'impiego di reflui zootecnici in aree golenali è normato dalle disposizioni regionali in materia;
- f) è possibile realizzare recinzioni temporanee, senza basamenti in cemento, in pieno campo per quelle colture particolarmente soggette ai danni da fauna selvatica, salvo diversa prescrizione

presente negli articoli successivi. Per la loro realizzazione è richiesto il rilascio di nulla osta da parte dell'Ente gestore del Parco a seguito di specifico sopralluogo;

- g) i progetti di opere edilizie funzionali all'attività agricola che comportano una significativa e permanente trasformazione degli elementi paesistici e ambientali devono essere realizzati con criteri di compatibilità paesaggistica che prevedano opere naturalistiche di inserimento e mitigazione ambientale e paesaggistica;
- h) L'applicazione delle sanzioni amministrative relative alla gestione dei fertilizzanti azotati è disciplinata dalla normativa regionale vigente.

Art. 21 – Attività zootecnica

1. Per "attività zootecnica", ai sensi delle presenti norme, si intende l'attività di allevamento esercitata nel contesto di impresa agricola ed in funzione della produttività del fondo. Le presenti norme vengono formulate nel rispetto di quelle relative all'utilizzazione agronomica dei reflui zootecnici con particolare riferimento al D.M. del 25/02/2016. L'obiettivo del presente articolo consiste nel ridurre i potenziali effetti che una non corretta gestione dell'attività zootecnica può indurre nell'ambiente del Parco e promuovere forme e modalità di esercizio della zootecnia compatibili con gli elementi naturali presenti e le specificità delle diverse zone in cui viene articolato il territorio del Parco.

2. Sono definiti "nuovi" insediamenti zootecnici quelli con nuovo inizio di attività, ovvero la costituzione di nuova azienda agricola con iscrizione al Registro delle Imprese agricole presso la CCIAA, alla data di entrata in vigore delle presenti norme. Non sono considerati nuovi insediamenti zootecnici gli ampliamenti, i passaggi generazionali entro la famiglia, e le suddivisioni familiari (fino al secondo grado), l'affitto ed il cambio di proprietà per compravendita di aziende agricole esistenti alla data di entrata in vigore delle presenti norme, nonché la modifica della natura sociale e fiscale di azienda con continuità di conduzione. Sono considerati "intensivi" gli insediamenti zootecnici che hanno le caratteristiche definite dalla normativa regionale di riferimento e che non producono all'interno dell'azienda almeno il 50% delle Unità Foraggiere necessarie per l'alimentazione dei capi allevati, ottenute dai terreni in conduzione diretta. La certificazione atta ad attestare che un insediamento zootecnico sia di tipo non intensivo deve essere presentata e documentata da un tecnico abilitato. Sono considerati "non intensivi" tutti gli insediamenti zootecnici che non sono riconducibili a quanto stabilito al punto precedente. Per il miglior svolgimento delle attività zootecniche, sono favorite le iniziative di miglioramento delle strutture di allevamento sotto il profilo paesaggistico e la conversione delle attività ad alto impatto ambientale in attività di minore impatto nonché l'allevamento con produzioni alternative o tradizionali. Per quanto riguarda le attrezzature e infrastrutture produttive necessarie per lo svolgimento delle attività zootecniche, la tipologia della costruzione deve sempre considerare la migliore tecnica disponibile ad un basso impatto ambientale e paesaggistico, nel rispetto delle finalità del Parco, anche tenendo in considerazione il costo della realizzazione, salvo quanto di più restrittivo indicato dai Piani di Gestione dei Siti di Rete Natura 2000, Piani delle Riserve naturali, Piani di Settore e/o regolamenti di cui all'art 5.

3. Nella Zona agricola-forestale di tutela fluviale non è consentito l'insediamento di nuovi allevamenti zootecnici né sono ammessi ampliamenti di quelli esistenti alla data di entrata in vigore del presente piano, con esclusione degli interventi tecnologici di miglioramento con finalità igienico-sanitarie.

4. Nelle altre zone, le attività di allevamento sono ammesse nei limiti previsti dalla normativa vigente e in ottemperanza alle norme relative all'impiego dei nitrati provenienti da fonti agricole con riferimento specifico alla vulnerabilità dei suoli.

5. In tutte le zone agricole del Parco è vietato l'allevamento brado di ovini e caprini, se non preventivamente autorizzato attraverso nulla osta. Negli ambienti naturali e nelle Riserve Naturali

nonché nei Siti Rete Natura 2000 è vietata ogni tipologia di pascolo. In caso di necessità di solo transito nelle aree di divieto, è possibile richiedere il nulla osta all'Ente Parco che fornirà le opportune specifiche. Il Parco si riserva altresì di valutare la possibilità di autorizzare il pascolo per il conseguimento di finalità ambientali, come, per esempio, il contenimento di vegetazioni alloctone.

6. Nell'ambito del territorio del Parco, i progetti di opere edilizie funzionali all'attività zootecnica, comprese le nuove realizzazioni di ricoveri zootecnici e/o loro ampliamenti, che comportano una significativa e permanente trasformazione degli elementi paesistici e ambientali, devono essere realizzati con criteri di compatibilità paesaggistica. Nel caso di interventi ad elevato impatto ambientale e paesaggistico, l'opera dovrà essere completata con adeguato progetto di ricontestualizzazione che preveda opere naturalistiche di inserimento e mitigazione ambientale e paesaggistica delle strutture rurali di allevamento, in particolare per le strutture di stoccaggio, mangimi e derrate agrarie in silos verticali e orizzontali e per lo stoccaggio e maturazione degli effluenti zootecnici.

7. Le vasche di stoccaggio dovranno essere dimensionate secondo quanto previsto dalle normative vigenti. Nella realizzazione delle nuove vasche di stoccaggio dovrà essere prevista una azione di mitigazione mediante la messa a dimora di alberi e arbusti di specie che a maturità consentano il mascheramento delle strutture stesse e altre eventuali tipologie di intervento di mitigazione compatibili con il paesaggio circostante. Gli accumuli temporanei in pieno campo di letame e pollina sono disciplinati dai provvedimenti regionali in materia di protezione delle acque dall'inquinamento da nitrati da fonti agricole.

8. L'attività agricola di allevamento zootecnico o di altra forma di gestione e custodia degli animali deve essere svolta secondo le norme ed i requisiti di tutela del benessere degli animali. A tal riguardo il Parco applica le direttive emesse dalla Unione Europea e adottate dal nostro Paese. In particolare, si recepiscono le normative vigenti in materia di Programma di Sviluppo Rurale e dei Regolamenti Comunitari.

9. Le recinzioni strettamente connesse all'esercizio dell'attività zootecnica sono strutture temporanee che l'azienda agricola utilizza in applicazione di metodi di allevamento di tipo provvisorio o brado o semibrado di alcune tipologie di animali. Le recinzioni consentite sono sempre temporanee e possono essere mobili sopra il suolo o fisse; per fisse si intende ancorate o infisse nel terreno senza plinti ed ancoraggi in calcestruzzo. La durata del nulla osta alla recinzione temporanea è annuale e rinnovabile con domanda scritta al fine di verificarne la necessità ed utilizzare soluzioni costruttive di minor impatto dal punto di vista paesaggistico.

10. Tutte le recinzioni sono soggette al rilascio di nulla osta da parte del Parco e devono rispettare i seguenti criteri:

- devono essere strutture strettamente indispensabili all'allevamento;
- devono essere strutture a basso impatto ambientale, realizzate scegliendo tra i materiali vivi (siepi), naturali (legno) o di gradevole inserimento paesaggistico (per colore, densità delle maglie di recinzione, altezza idonea, ecc.);
- devono essere strutture con trasparenza o permeabilità alla visuale e senza riflessi di luce.

Sono sempre ammesse le recinzioni di proprietà e di allevamento se effettuate con siepe viva, privilegiando le specie autoctone.

11. I paddok, ovvero le aree recintate esterne annesse alle stalle, sono da considerarsi a tutti gli effetti pertinenze delle strutture zootecniche e quindi non rientrano nella regolamentazione delle recinzioni.

12. Non sono ammesse le recinzioni:

- che impediscono totalmente il passaggio della piccola fauna;
- in rete metallica per allevamenti estensivi.

13. Possono essere ammesse recinzioni in rete a scopo di ripopolamento di animali di piccola taglia per una estensione massima e totale per azienda di 5.000 m², salvo diverse prescrizioni ed indirizzi del Parco.

14. Le recinzioni temporanee di pascolo con sistemi che prevedono l'impiego di conduttori di energia elettrica a basso voltaggio per aree ben definite e limitate sono consentite e non richiedono il nulla osta.

15. Le strutture tipo voliere che superano i due metri di altezza sono assimilabili alle strutture di allevamento ordinario per cui sono soggette al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica e del permesso di costruire e devono possedere requisiti di compatibilità ambientale.

16. Tutte le recinzioni, anche per allevamenti di tipo familiare, nella loro realizzazione devono corrispondere a criteri di inserimento ambientale di impianto come per le strutture permanenti.

17. Le recinzioni non devono ostruire sentieri, percorsi di varia natura e strade rurali. Per eventuali delimitazioni di zone di passaggio, il proprietario dovrà provvedere, previa autorizzazione, all'installazione di un cancello privo di chiusura a chiave per il libero passaggio.

18. Gli allevamenti zootecnici non connessi all'attività agricola e non connessi alla conduzione del fondo sono consentiti solo con scopo di favorire e migliorare la vita animale e devono prevedere lo svolgimento di tutte le fasi di vita degli animali, dalla riproduzione all'accrescimento. Il solo allevamento a scopo di custodia, stagionale o simili si configura come attività di servizio e non pratica agricola per cui sono ammessi quelli a basso impatto ambientale, compatibili con le attività di agriturismo e con la fruibilità del Parco. Si intendono a basso impatto ambientale gli allevamenti non intensivi, previsti al precedente comma 2. Sono vietati gli allevamenti di animali da pelliccia, fatti salvi quelli eventualmente esistenti alla data di entrata in vigore del PTC, e quelli aventi fini non compatibili con la tutela della fauna e della pratica zootecnica.

Art. 22 – Arboricoltura da legno

1. Nelle more della definizione di apposito regolamento di cui all'art. 5, si applicano le seguenti norme:

- a) sono esclusi dall'obbligo di reimpianto, in quanto non considerati bosco secondo l'art. 42 comma 4 della L.R. 31/2008 e successive modifiche, tutti gli impianti da legno a rapido accrescimento e gli impianti di latifoglie pregiate;
- b) nelle riserve naturali il rimboschimento delle aree a pioppeto, o ad altre colture arboree a rapido accrescimento, giunti a fine ciclo di coltivazione si esegue secondo le modalità e i termini previsti dai piani delle singole riserve;
- c) salvo che nell'esercizio di attività florovivaistica, all'interno del territorio del Parco, è vietato l'impianto o il reimpianto di specie legnose non latifoglie. Rispetto a tali specie, successivamente al taglio colturale, non sarà possibile il reimpianto delle medesime sempre che non trattasi di attività florovivaistica.

2. In tutto il territorio del Parco, ove è consentita la pioppicoltura, è incentivata la conduzione degli impianti di arboricoltura da legno secondo i protocolli di sostenibilità ambientale (certificazione FSC e PEFC) e in particolare l'impianto di pioppi ad elevata resistenza a patogeni e parassiti, secondo quanto previsto dall'art. 50 bis della L.R. 31/08.

Art. 23 – Equipaggiamento ambientale e paesistico della campagna

1. In tutto il territorio del Parco gli elementi vegetazionali quali siepi, filari e fasce boscate miste, anche se non individuati con specifico simbolo grafico in cartografia, debbono essere mantenuti a cura del proprietario, possessore o detentore; sono esclusi gli impianti di latifoglie pregiate o a rapido accrescimento soggetti ai normali turni di coltivazione.
2. Il Parco sostiene gli interventi di manutenzione delle siepi e dei filari, individua e definisce i criteri, i tempi e le modalità per la ricostituzione dell'equipaggiamento vegetazionale e del paesaggio della campagna nel Regolamento taglio degli alberi e arbusti di cui all'art. 5, con i seguenti scopi:
 - a) l'arricchimento vegetazionale con specie autoctone, come da elenco in Appendice alle presenti norme, prioritariamente lungo i corsi d'acqua, strade e percorsi campestri, confini poderali, scarpate e altri elementi morfologici del suolo;
 - b) l'incremento della diversificazione ambientale per contenere la banalizzazione della vegetazione, prioritariamente attraverso l'utilizzo di specie vegetali autoctone, come da sovra citato elenco per contrastare la rarefazione delle specie forestali spontanee e lo sviluppo delle specie infestanti esotiche;
 - c) il mantenimento degli elementi vegetazionali esistenti in buono stato vegetativo attraverso interventi non distruttivi o che ne possano cagionare il loro degrado.
3. Per gli interventi di manutenzione di cui al comma precedente, è vietato l'utilizzo di macchinari o strumentazioni per il taglio delle siepi e arbusti che non sono in grado di rilasciare superfici di taglio nette.
4. In base a quanto previsto dal Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.), nelle aree agricole ubicate lateralmente al fiume Oglio e ai corsi d'acqua affluenti (Mella, Gambara, Molina, Chiese), per una profondità media di 10 metri, ciascun proprietario o possessore si adegua alla normativa che prevede la ricostituzione della continuità vegetazionale di tipo naturale lungo le sponde del fiume (escluse le spiagge e le strade campestri).
5. Dall'entrata in vigore del presente PTC, i Comuni ricompresi nel perimetro del Parco devono presentare un progetto di equipaggiamento vegetazionale su aree pubbliche o ad uso pubblico e su zone incolte di loro pertinenza, al fine di migliorare l'assetto paesaggistico del territorio. Tali aree devono essere prioritariamente reperite nel territorio comunale situato all'interno del Parco.

Art. 24 – Viabilità e parcheggi

1. La circolazione dei veicoli a motore è vietata al di fuori delle strade pubbliche e di uso pubblico, delle aree a parcheggio, dell'accesso agli edifici e alle proprietà, della zona ad attrezzature per il pubblico e in genere nelle zone urbanizzate. L'Ente gestore del Parco, oltre ai divieti di cui agli artt. 28, 29 e 30, può richiedere l'apposizione di divieti di circolazione su strade pubbliche e di uso pubblico secondarie interne al Parco.
2. Sono esclusi dal divieto di cui al comma 1, i mezzi di servizio all'agricoltura e selvicoltura e i mezzi per le operazioni idrauliche ammesse, nonché i mezzi per lavori di manutenzione ordinaria alle infrastrutture esistenti.
3. Per i mezzi di servizio alle attività estrattive, i percorsi consentiti sono autorizzati dall'Ente gestore con rilascio di apposito nulla osta.

4. I mezzi di servizio o vigilanza pubblica hanno facoltà di circolare su tutte le strade pubbliche e private; è vietato impedire o ostacolare con qualunque mezzo l'accesso a strade o sentieri ai mezzi stessi.
5. Il transito ciclopedonale ed equestre lungo strade, sentieri, percorsi campestri, è consentito là dove sono precostituiti diritti di pubblico passaggio.
6. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano a strade e percorsi interni alla Zona riservata alla pianificazione locale, ovvero interni ad insediamenti, per i quali le presenti norme consentano la recinzione permanente.
7. Lungo tutte le strade del Parco, esclusa la Zona riservata alla pianificazione locale e ad eccezione delle strade statali e provinciali, è vietata l'apposizione di cartelloni pubblicitari; le concessioni in atto, alla loro naturale scadenza, non possono essere rinnovate o prorogate.
8. Non sono ammessi nuovi distributori di carburante al di fuori della Zona riservata alla pianificazione locale.
9. Il consolidamento delle scarpate stradali è effettuato con tecniche di ingegneria naturalistica o mediante uso di materiali locali secondo le indicazioni dell'Ente gestore del Parco. Le opere di ordinaria manutenzione sono comunicate all'ente stesso, con la trasmissione del piano semestrale di manutenzione ordinaria dei corpi stradali; per gli interventi straordinari e imprevedibili va inoltrata immediata comunicazione all'ente gestore del parco.
10. L'Ente gestore e i Comuni prevedono i parcheggi in corrispondenza delle zone di maggiore accessibilità pubblica al Parco; le zone attrezzate per il pubblico devono essere dotate di congrui spazi a parcheggio.
11. I parcheggi di cui al precedente comma devono essere localizzati al di fuori del perimetro delle riserve e preferibilmente in aree esterne all'area di esondazione indicata come fascia fluviale A del P.A.I.. I parcheggi sono soggetti ad autorizzazione dell'Ente gestore.
12. I progetti delle aree a parcheggio devono porre particolare attenzione all'inserimento ambientale e paesaggistico e alla valorizzazione degli elementi naturali presenti con particolare riferimento alla vegetazione, prevedendo inoltre schermature con piantumazioni di alberature e siepi atte a ridurre l'impatto visivo degli automezzi sul paesaggio del parco e garantire una permeabilità pari almeno al 50% della superficie pavimentata, al fine di garantire l'invarianza idraulica di cui all'art. 58 bis della L.R. 12/05.

Art. 25 – Navigazione

1. È permessa la navigazione a motore sul fiume Oglio fino ad un massimo di 5 Kw, escluso quanto strettamente necessario allo svolgimento dell'attività di vigilanza e all'attuazione degli interventi previsti e direttamente eseguiti dall'Ente gestore ovvero dallo stesso autorizzati.
2. La navigazione commerciale per il trasporto di passeggeri, autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di trasporto pubblico, è sottoposta alle seguenti limitazioni:
 - a) non sono ammesse le unità di navigazione con stazza lorda superiore a 10 tonnellate e comunque con portata superiore a 55 passeggeri;
 - b) le imbarcazioni non devono provocare moto ondoso (differenza tra cavo e cresta d'onda) superiore a cm 30 a m 5 dallo scafo;
 - c) la velocità massima consentita non dovrà essere superiore a 10 Km/h. Velocità maggiori, comunque non superiori a 20 Km/h, potranno essere eccezionalmente ammesse qualora

l'imbarcazione non provochi un moto ondoso con altezza d'onda superiore a cm 30 a m 5 dallo scafo;

- d) al transito sul fiume di una unità di navigazione dotata delle caratteristiche sopra riportate, il passaggio di quella successiva potrà avvenire, indipendentemente dal senso di marcia, ad un intervallo temporale non inferiore a trenta minuti;
- e) nelle aree immediatamente esterne a quelle destinate alle attività di attracco, la rumorosità consentita non dovrà superare i 45 dB(A) nel periodo diurno e i 35 dB(A) in quello notturno.

3. Gli enti preposti al rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento di manifestazioni nautiche ai sensi della vigente normativa regionale, hanno l'obbligo di richiedere al Parco la valutazione di incidenza, vincolante allo svolgimento delle stesse, laddove si renda necessario derogare alle norme riportate al comma 2, ferma restando la necessità di garantire il rispetto delle esigenze di tutela ambientale. Tale valutazione potrà essere resa dall'Ente gestore previa presentazione allo stesso di relazione tecnica e descrittiva dell'impatto acustico nelle aree interessate allo svolgimento della manifestazione, da sottoporre a valutazione tecnica da parte dell'Agenzia Regionale per la protezione dell'ambiente.

Art. 26 – Adeguamenti infrastrutturali e impianti tecnici

1. Le prescrizioni normative contenute nel presente articolo prevalgono sulle prescrizioni contenute nel Titolo IV – Zonizzazione, fatte salve le previsioni relative alle riserve naturali orientate istituite con deliberazione regionale.

2. Gli adeguamenti infrastrutturali e la realizzazione degli impianti tecnici previsti nel presente articolo, sono autorizzati dall'Ente gestore del Parco, che può stabilire le eventuali opere di ripristino o di compensazione ambientale ed indicare e quantificare l'indennità per danni ambientali non ripristinabili o recuperabili. L'inizio dei lavori relativi ai richiamati interventi, in funzione dell'impatto che gli stessi hanno sull'ambiente, è subordinato alla preventiva stipula di una convenzione con l'Ente gestore del Parco e al versamento di una garanzia fidejussoria.

3. Lungo il corso del fiume Oglio e dei suoi affluenti in presenza dei salti esistenti, è ammessa la possibilità di realizzare una centralina idroelettrica previo accordo tra l'Ente gestore del Parco, il Comune di competenza e il richiedente. A tal fine è necessario che preventivamente sia sottoscritto, tra i citati soggetti, un accordo che definisca, le opere di compensazione e di mitigazione nonché l'indennizzo per danni ambientali non ripristinabili o recuperabili. Nel caso di estinzione della concessione, trovano applicazione le disposizioni di cui alle leggi sulle derivazioni in ordine al passaggio in proprietà dello Stato delle opere di derivazione, ovvero in ordine al ripristino dello stato dei luoghi a cura e spese del concessionario, come previsto dalla normativa regionale vigente (art. 39 del RR 2/2006).

4. Le strade comprese nel territorio del Parco sono di rilevante interesse paesistico-ambientale per il ruolo da esse svolto nella connessione delle diverse parti del territorio ed in particolare tra i centri storici o di antica formazione, il paesaggio fluviale ed agrario, gli insediamenti rurali e la morfologia Parco.

5. I progetti di ampliamento o rettifica delle strade statali e provinciali, per la parte inclusa nel Parco, sono autorizzati dall'Ente gestore. I progetti dovranno essere redatti nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- a) tutto il percorso, ove possibile e nel rispetto della normativa vigente in tema di viabilità, deve essere corredato da filari di arbusti realizzati con essenze autoctone, come da elenco in Appendice alle presenti norme;

- b) i cantieri di lavoro e la viabilità usata dai mezzi operativi dovranno essere localizzati ed individuati in accordo con l'Ente gestore del Parco. I progetti esecutivi relativi al ripristino ambientale delle opere eseguite nella realizzazione del cantiere dovranno essere altresì concordati con l'Ente gestore del Parco prima dell'inizio dei lavori;
- c) i tracciati dovranno salvaguardare con opere di mitigazione, la continuità delle reti irrigue e dei percorsi di collegamento dei fondi agricoli;
- d) per le cave di prestito previste dai progetti infrastrutturali, la scelta dei siti dovrà essere effettuata in collaborazione con l'Ente gestore. Tale collaborazione dovrà avvenire anche per l'individuazione dei percorsi dei mezzi operativi;
- e) l'eventuale manomissione o alterazione di ambienti naturali o elementi geomorfologici e paesaggistici, dovrà essere compensata con la ricostituzione di tali elementi in zone limitrofe nei modi indicati dall'autorizzazione paesaggistica;
- f) nei casi in cui il tracciato dovesse interferire con il passaggio di specie di piccoli vertebrati, il progetto dovrà prevedere sottopassi di dimensioni medio-piccole da localizzare in accordo con l'Ente gestore del Parco.

6. Le strade comunali e vicinali d'uso pubblico costituiscono, nel loro complesso, viabilità di interesse del Parco per l'accesso e la fruizione pubblica. I progetti relativi a nuovi sedimi e ad ampliamenti o rettifiche, per la parte inclusa nel Parco, sono autorizzati dall'Ente gestore. Il progetto dovrà essere sviluppato con l'obiettivo di:

- a) prevedere un adeguato inserimento dell'opera sotto il profilo della tutela ambientale;
- b) ridurre l'effetto barriera dell'opera al fine di tutelare la continuità ecosistemica ed i collegamenti ciclopeditoni fra i diversi ambiti del Parco;
- c) prevedere una copertura e finitura del manto e del ciglio stradale più sostenibili dal punto di vista ambientale.

7. I progetti relativi alla realizzazione di parcheggi, agli ampliamenti cimiteriali, agli allacciamenti di singole utenze a condotte energetiche esistenti, nonché agli allacciamenti ad opere pubbliche di fognatura, di depurazione e idrauliche, sono autorizzati dall'Ente gestore. Sono altresì autorizzati dall'Ente gestore del Parco, nel rispetto dei precedenti comma 5 lettere b), d), e) e del comma 6 lettere a) e b), gli adeguamenti tecnologici di impianti esistenti di opere pubbliche di acquedotto, fognatura, collettamento e depurazione, raccolta e deposito rifiuti (piazzole per la raccolta differenziata), nonché i nuovi impianti previsti dalla rispettiva pianificazione di settore e, nel caso degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, quelli a servizio di agglomerati con un numero di abitanti equivalenti inferiore o uguale a 10.000. Le disposizioni del presente comma non si applicano nella Zona riservata alla pianificazione comunale.

Art. 27 – Salvaguardia storico-monumentale e paesaggistica

1. Il PTC prevede uno specifico Piano di Settore denominato "Recupero del sistema edilizio rurale storico", di cui all'art. 5, in cui sono individuati gli immobili tutelati ai sensi degli artt. 10 e 136 del D.Lgs. 42/2004 nonché i centri, i complessi e i singoli immobili e le aree di pertinenza riconosciute dal suddetto piano come di particolare interesse storico, architettonico, culturale, paesaggistico e ambientale non compresi nelle aree di cui agli artt. 35 e 37. Tale Piano di settore individua altresì i complessi agricoli di valore storico ambientale, gli edifici monumentali e i manufatti idraulici di particolare interesse storico-ambientale di cui al successivo art. 38 delle presenti norme. Il Piano sarà composto da apposite schede

che descrivono gli elementi oggetto di tutela e ne individuano il luogo, la denominazione e le principali caratteristiche.

2. Il piano di settore di cui al comma 1, a titolo ricognitivo dovrà:

- a) individuare i casi e i criteri per i mutamenti di destinazione d'uso degli edifici ricadenti nei complessi agricoli di valore storico-ambientale e le destinazioni d'uso compatibili, indicando per tali edifici le modalità di recupero nel rispetto delle caratteristiche architettoniche storico tradizionali;
- b) dettagliare le modalità di intervento per i manufatti idraulici di valore storico-ambientale individuando anche ulteriori elementi rispetto a quelli già indicati dal presente piano;
- c) individuare i complessi agricoli di valore storico-ambientale antecedenti al 1940, indicando gli interventi di recupero ammessi sugli edifici compresi in tali complessi, nonché le modalità del recupero stesso;
- d) individuare i casi e i criteri per i mutamenti di destinazione d'uso degli edifici ricadenti nei complessi agricoli di valore storico-ambientale non più utilizzati alla data di entrata in vigore del presente piano per fini agricoli, ma non destinati ad altra attività, indicando in tali casi i mutamenti di destinazione d'uso consentiti che, in ogni caso, non devono pregiudicare il carattere storico-ambientale degli edifici;
- e) predisporre apposito abaco degli elementi architettonici da conservare in sede di esecuzione degli interventi di recupero, dei materiali e dei colori da utilizzare negli interventi edilizi sia di natura conservativa che di nuova edificazione, laddove consentita dalle presenti norme di zona, nonché delle tipologie architettoniche cui attenersi nei casi di nuova edificazione ammessi dal presente articolo;
- f) individuare gli insediamenti rurali ricadenti nelle zone di cui agli art. 30, 31 e 32, nei quali l'attività agricola risulti cessata alla data di adozione del presente piano o, da tale data, non sia in corso altra attività, stabilendo i criteri per il relativo mutamento di destinazione d'uso, compatibili con le finalità proprie del Parco;
- g) Individuare gli edifici rurali dismessi o abbandonati nelle zone di cui agli artt. 30, 31, 32 e 33 che hanno i requisiti indicati al comma 2 dell'art. 40 ter della L.R. 12/2005 sui quali è ammissibile il recupero nei limiti previsti dal relativo comma 3.

3. Il piano di settore di cui al comma 1 potrà individuare ulteriori edifici monumentali e manufatti idraulici, nonché complessi agricoli di valore storico-ambientale anche non cartografati.

4. I nuclei di antica formazione, i centri storici e i nuclei di valore ambientale, non compresi nelle aree di cui all'art. 35 e 37, avendo la capacità di significare la testimonianza storica dei luoghi, dovranno avere una perimetrazione puntuale e corretta. Il piano di settore di cui al comma 1, dovrà accompagnare alla suddetta perimetrazione a scala 1:1.000 una ricognizione delle presenze storiche ancora rinvenibili, provvedendo alla schedatura di edifici, strade, giardini, parchi, attrezzature urbane con relativa datazione, uso originale, caratteristiche compositive ed esecutive originarie conservate e recuperabili dei manufatti. Dovranno in ogni caso considerarsi parte integrante dei centri e nuclei storici:

- a) le aree di pertinenza funzionale o visiva degli edifici;
- b) le aree inedificate in diretto rapporto ottico con il bene oggetto di tutela;
- c) il verde e le fasce di rispetto idonee ad assicurare la fruibilità percettiva dell'insieme.

Gli elementi sopra elencati dovranno essere tutelati poiché indispensabili per il mantenimento della continuità degli spazi, del tessuto edilizio, del verde e per la definizione dell'immagine paesistica complessiva.

Ai progetti delle opere da eseguirsi nei centri storici e nei nuclei di antica formazione devono essere allegati i seguenti elaborati tecnici, riguardanti:

- a) la descrizione del paesaggio urbano e dell'ambiente nel contesto territoriale interessato;
- b) la descrizione del progetto relativo all'intervento proposto;
- c) l'evidenziazione dell'entità e della natura delle trasformazioni indotte dall'intervento proposto sull'ambiente e il risultato degli eventuali provvedimenti di mitigazione previsti;
- d) le motivazioni dell'ammissibilità dell'intervento in termini di compatibilità paesistica.

Le condizioni di compatibilità per gli interventi proposti vanno riferite ai seguenti fattori di impostazione e verifica dei progetti:

- ubicazione o tracciato, adottando tra le alternative possibili quella di minore incidenza con l'assetto paesistico;
- aderenza alle forme strutturali del paesaggio interessato;
- misura ed assonanza con le caratteristiche costruttive;
- coerenza delle tipologie dei manufatti con i caratteri ed i valori del contesto e della loro percezione visiva;
- scelta e trattamento dei materiali e colori dei manufatti, nonché selezione e disposizione delle essenze vegetazionali per le sistemazioni esterne;
- raccordo con le aree adiacenti, prevedendo, se del caso, ripristini e compensazioni;
- mitigazione, se del caso, dell'impatto visivo mediante interventi accessori e sistemazioni a verde.

Le modalità sopra elencate si applicheranno unicamente agli edifici o spazi del centro storico ai quali venga riconosciuta una qualità storica o ambientale connotativa dell'insediamento urbanistico comunale.

5. L'individuazione di disposizioni, destinazioni d'uso e modalità di trasformazione diverse o non contemplate dalle presenti norme, diventano efficaci solo attraverso una specifica variante al PTC. Il piano di settore può essere approvato anche per stralci, con riferimento ad una particolare tipologia di edifici e complessi storici e/o limitatamente ad una zona del territorio preventivamente individuata. A tal fine l'Ente Parco individua comparti omogenei all'interno dei quali sia possibile una approvazione parziale del piano di settore.

Art. 28 – Riserve naturali regionali

1. Il PTC individua, nelle tavole "Carta di Azzonamento", con appositi simboli grafici e numerazione, i confini delle riserve naturali "Le Bine" (Comuni di Calvatone e Acquanegra sul Chiese) e "Torbiere di Marcaria" (Comune di Marcaria), e le relative aree di rispetto, già istituite ai sensi della L.R. n. 86/83.

2. Nelle riserve naturali di cui al precedente primo comma e nelle relative aree di rispetto si applicano rispettivamente le disposizioni di cui alle deliberazioni del Consiglio regionale n. IV/759 del 1/10/1987 e n. IV/1390 del 31/05/1989, nonché quanto definito nei rispettivi piani vigenti.

Art. 29 – Siti di Rete Natura 2000

1. Ai sensi della Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21/5/1992 denominata "Habitat", concernente la conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, della Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio denominata "Uccelli", concernente la conservazione degli uccelli selvatici, e del D.P.R. 8/9/1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della Direttiva 92/43/CEE, pubblicato sulla G.U. 23/10/1997, n. 248 S.O.), e successive m. e i., sono stati individuati:

- a) con D.M. 3/4/2000 (Elenco dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciale, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE, pubblicato sulla G.U. 22/4/2000 n. 95 S.O.) e successivamente con D.G.R. 8/8/2003, n. 7/14106 (Elenco dei proposti siti di importanza comunitaria ai sensi della Direttiva 92/43/CEE per la Lombardia, individuazione dei soggetti gestori e modalità procedurali per l'applicazione della valutazione d'incidenza. P.S.R. 9.5.7. – Obiettivo 9.5.7.2, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del 12/9/2003, 3° S. S. al n. 37), i seguenti Siti di Importanza Comunitaria, approvati con Decisione delle Comunità Europea n. 2004/798/CE in data 7/12/2004 (Elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica continentale) e la cui gestione è affidata agli Enti gestori indicati nella tabella che segue:

Codice Sito Natura 2000	DENOMINAZIONE	ENTE GESTORE
IT20B0005	Riserva Naturale Torbiere di Marcaria	Parco Regionale dell'Oglio Sud
IT20A0004	Le Bine	Parco Regionale dell'Oglio Sud
IT20B0004	Lanche di Gerre Gavazzi e Runate	Parco Regionale dell'Oglio Sud
IT20B0002	Valli di Mosio	Parco Regionale dell'Oglio Sud
IT20B0003	Lanca di cascina S. Alberto	Parco Regionale dell'Oglio Sud
IT20B0001	Bosco Foce Oglio	Parco Regionale dell'Oglio Sud
IT20A0020	Gabbioneta	Parco Regionale dell'Oglio Nord

Con Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 15/07/2016 sono stati designati come Zone Speciali di Conservazione (Z.S.C.) tutti i suddetti SIC ricadenti nel perimetro del Parco Regionale Oglio Sud;

- b) con D.G.R. 13/02/2004, n. 16338, con D.G.R. 18/4/2005, n. 7/21233 (Individuazione di nuove Zone di Protezione Speciale ai sensi dell'art. 4 della Direttiva 79/409/CEE) e con la D.G.R. 18/7/2007, n. 8/5119, le Zone di Protezione Speciale di seguito riportate, classificate dal Ministero con D.M. 5/7/2007- *Elenco delle Zone di Protezione Speciale (ZPS), classificate ai sensi della direttiva 79/409/CEE*:

c)

Codice Sito Natura 2000	DENOMINAZIONE	ENTE GESTORE
IT20B0401	Parco Regionale Oglio Sud	Parco Regionale dell'Oglio Sud
IT20B0501	Viadana, Portiolo, San Benedetto Po e Ostiglia	Provincia di Mantova
IT20A0005	Lanca di Gabbioneta	Parco Regionale dell'Oglio Nord

2. Nei siti Natura 2000 sopra elencati le attività e le azioni di tutti gli enti e degli operatori privati dovranno favorire:

- a) la tutela e la conservazione degli habitat e delle specie individuati dalle suddette direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE;
- b) la tutela e la conservazione delle comunità floristiche e faunistiche;
- c) la tutela e la conservazione della biodiversità in tutti i suoi livelli.

3. Nei siti della Rete Natura 2000 ricadenti nel Parco, fatte salve le disposizioni di cui al D.P.R. 8/9/1997, n. 357 e ss.mm.ii., valgono oltre ai divieti e alle prescrizioni del PTC del Parco, le disposizioni contenute nelle relative misure di conservazione, dettagliate nei Piani di Gestione, nonché nel relativo Regolamento Unico. I Piani di Gestione hanno durata fino all'approvazione dei successivi.

4. Nelle ZSC è vietato effettuare durante tutto l'anno giochi di guerra (soft air) e attività equipollenti. Nelle ZPS è consentita la pratica di questa attività ludico-sportiva solo nelle aree non ricadenti negli artt. 30 e 31, esclusivamente nel periodo ottobre-gennaio, sempre dopo aver ricevuto il nulla osta da parte dell'Ente gestore, accompagnata da dichiarazione di accettazione da parte del proprietario sia esso pubblico o privato. Il Parco si riserva la facoltà di negare il nulla osta, anche in presenza delle altre condizioni favorevoli, qualora reputi la sussistenza di potenziali impatti che possano compromettere gli ambienti naturali e semi naturali presenti. Il nulla osta del Parco è comunque subordinato al rilascio di nulla osta delle autorità competenti in materia di pubblica sicurezza.

Art. 30 – Zona ambienti naturali

1. Nelle tavole "Carta di azzonamento" è individuata con apposito simbolo grafico la Zona ambienti naturali che comprende tutte le aree con vegetazione naturale sia boscata che palustre. Il piano di settore ambienti naturali, di cui all'art. 5, individua gli interventi per la conservazione e il miglioramento degli ambienti naturali da eseguirsi nel rispetto delle norme del presente PTC e delle misure di conservazione dei siti di Rete Natura 2000 eventualmente presenti.

2. Fatto salvo quanto già stabilito all'art. 14, sono soggetti a rilascio di nulla osta da parte dell'Ente gestore gli interventi di seguito elencati:

- a) le opere effettuate per il mantenimento o la ricostruzione e il miglioramento della rete irrigua;
- b) lo sfalcio del canneto; la richiesta di nulla osta dovrà riportare le modalità di asportazione delle parti recise;
- c) le manutenzioni ordinarie e straordinarie a specchi d'acqua o zone umide con particolare riferimento a rimozione di materiale dal fondo e/o approfondimenti, fatti salvi i casi in cui è prevista l'autorizzazione paesaggistica o altre autorizzazioni di carattere ambientale.

3. Fatti salvi gli interventi di cui ai precedenti commi, negli ambienti naturali è vietato:

- a) alterare elementi orografici e morfologici del terreno, effettuare sbancamenti, spianamenti, bonifiche o simili;
- b) attuare interventi che modifichino il regime o la composizione delle acque;
- c) navigare a motore nelle acque ferme; riguardo al fiume Oglio vale quanto previsto al precedente art. 25;
- d) esercitare l'agricoltura in qualsiasi forma e realizzare impianti di arboricoltura da legno;

- e) trasformare il bosco; è fatto salvo quanto previsto dal Piano di Indirizzo Forestale e autorizzato dall'ente gestore ai sensi dell'art 43 della L.R. 31/2008. Le attività selvicolturali sono soggette alle procedure stabilite dall'art. 50 della L.R. 31/2008;
- f) usare prodotti fitosanitari, fatti salvi specifici interventi eseguiti dall'ente gestore per il contrasto delle specie invasive e dei parassiti;
- g) uscire dai percorsi tracciati ove esistenti e appositamente segnalati, salvo che per operazioni colturali o di pubblico servizio;
- h) realizzare nuovi edifici e nuove infrastrutture di servizio; per i fabbricati esistenti sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia senza demolizione di cui alle lettere a), b) c), d) dell'art. 3 della DPR n. 380/2001;
- i) costruire recinzioni fisse, se non con siepi costituite da specie autoctone di cui all'elenco in Appendice alle presenti norme;
- j) costituire nuove attività di pesca sportiva, escluse quelle già in atto alla data di entrata in vigore del PTC;
- k) creare accumuli temporanei di letame e pollina, spandere reflui e fanghi anche per una fascia di rispetto di 20 metri dal perimetro esterno della presente zona;
- l) effettuare durante tutto l'anno giochi di guerra (soft air) e attività equipollenti;
- m) l'attività di pascolamento transumante, fatte salve le specificazioni di cui al comma 5 dell'art. 21.

Art. 31 – Zona di riqualificazione ambienti naturali

1. Nelle tavole "Carta di azionamento" sono individuate con apposito simbolo grafico le aree della presente zona, che risultano per la maggior parte ad uso agricolo oppure presentano una scarsa o degradata vegetazione naturale. Esse sono localizzate prevalentemente lungo le rive dei corsi d'acqua e adiacenti ad ambienti naturali.

2. Il presente piano e gli strumenti di cui all'art. 6 hanno come obiettivo la riqualificazione ambientale delle aree di cui al comma 1, attraverso una progressiva conversione colturale delle aree agricole verso produzioni forestali, secondo le misure di politica agricola comunitaria, nonché quanto indicato dal PIF mediante convenzioni tra l'Ente gestore e il proprietario/conduttore del fondo. L'Ente gestore svolgerà attività di divulgazione e di sostegno. Sono consentite le attuali destinazioni d'uso del suolo, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- a) è vietata la nuova edificazione, per quella esistente sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia-senza demolizione di cui alle lettere a), b), c), d) dell'art. 3 del DPR 380/2001. È consentito un adeguamento funzionale limitato al 10% della superficie coperta prioritariamente per la realizzazione di servizi igienico-sanitari, volumi tecnici e impianti tecnologici;
- b) è fatto obbligo di conservare la residua vegetazione naturale esistente sia boscata che palustre o riparia, fatte salve le normali operazioni colturali di ceduzione;
- c) è vietata la costruzione di recinzioni fisse, se non con siepi costituite da specie autoctone di cui all'elenco riportato in Appendice alle presenti norme;
- d) è vietata durante tutto l'anno l'attività di giochi di guerra (soft-air) e attività equipollenti.

Art. 32 – Zona agricolo-forestale di tutela fluviale

1. Nelle tavole “Carta di azionamento” sono individuate con apposito simbolo grafico le aree di ambito fluviale che risultano particolarmente vulnerabili.

2. L’esercizio dell’attività agricola e delle attività connesse-sarà disciplinato da un apposito regolamento d’uso.

3. Oltre alle norme generali di cui al Titolo II e Titolo III nella Zona agricolo-forestale di tutela fluviale si applicano le seguenti norme specifiche che prevedono il divieto di:

- a) alterare elementi orografici e morfologici del terreno, effettuare sbancamenti, spianamenti, bonifiche o simili, nonché aprire cave o attivare discariche;
- b) installare serre o coperture anche provvisorie nelle aree golenali (interne all’argine maestro);
- c) smaltire e utilizzare agronomicamente i liquami e fanghi di depurazione di qualsiasi provenienza sui terreni golenali, ad esclusione del letame maturo. Nelle aree extra-golenali è ammessa solo l’utilizzazione agronomica di liquami zootecnici adeguatamente maturati, previa predisposizione dei piani di utilizzazione degli stessi;
- d) avviare nuovi impianti orto-florovivaistici in golena fatto salvo il reimpianto degli esistenti, che potrà avvenire su altro terreno contiguo purché non superiore alla superficie precedente, e l’ampliamento di quelli esistenti nei limiti previsti dall’art. 59 della L.R. 12/05, previa certificazione di conformità dell’Ente gestore del parco;
- e) insediare nuovi allevamenti zootecnici e ampliare quelli esistenti alla data di entrata in vigore del presente Piano, con esclusione degli interventi tecnologici di miglioramento con finalità igienico-sanitarie, di cui al c. 3 dell’art. 21.

4. Non è consentita la nuova edificazione; negli insediamenti rurali esistenti alla data di entrata in vigore del presente PTC sono ammessi:

- a) il recupero di edifici e strutture esistenti con il mantenimento della destinazione agricola, come definiti dalle lett. a), b) e c) dell’art. 3 del D.P.R. n. 380/2001 e ss.mm.ii.;
- b) la ristrutturazione edilizia di cui all’art 3 lett. d) del D.P.R. n. 380/2001 e ss.mm.ii. potrà essere autorizzata qualora l’esistente non venga demolito e ricostruito e, comunque, nel rispetto delle tipologie e dei materiali preesistenti. A tale proposito si fa riferimento a quanto sarà previsto nello specifico regolamento edilizio;
- c) per quanto riguarda le ristrutturazioni dei volumi esistenti e altre specifiche edilizie, si rimanda al piano di settore specifico per il recupero del sistema edilizio rurale storico. Fino all’approvazione del regolamento edilizio di cui all’art. 5, sono consentiti interventi di ristrutturazione per edifici a destinazione extra-agricola esclusivamente nei seguenti casi:
 - ristrutturazioni per adeguamenti igienici o tecnologici o comunque volti all’introduzione di migliorie necessarie per il permanere della funzione esistente dell’edificio;
 - ristrutturazioni determinate da cambi di destinazione d’uso, individuate fra quelle possibili e cioè socio-ricreative, culturali, utili allo svolgimento delle funzioni proprie del Parco e di iniziativa dell’Ente Parco, consentite dalle presenti norme e che comunque non comportino incrementi di volume;

nel rispetto delle seguenti condizioni:

- che l’intervento di ristrutturazione non comporti demolizione con ricostruzione;
- che l’intervento avvenga nel rispetto dei caratteri morfologici e tipologici del luogo e dei caratteri paesistici del complesso;
- che sia favorita la sostituzione di materiali esistenti non conformi ai caratteri tipici del luogo;

- d) l'aumento di volume del fabbricato esistente, non ricadente in golena, è possibile in misura non superiore al 20%, ed è praticabile una tantum. Non è ammissibile l'ampliamento degli spazi di pertinenza esterni ai fabbricati. Tali interventi potranno essere autorizzati qualora l'esistente non venga demolito e ricostruito e, comunque, nel rispetto delle tipologie e dei materiali pre-esistenti; non potranno comunque comportare più di tre nuclei abitativi sia che si trovino all'interno di un unico fabbricato sia che a seguito di recupero si trovino su più fabbricati indipendenti e/o adiacenti. Per ulteriori specifiche tecniche si rimanda ad apposito regolamento edilizio che sarà redatto successivamente.

5. In tutte le aree ricadenti nella presente zona, in cui sia in corso attività agricola alla data di entrata in vigore del presente PTC, è sempre ammesso l'agriturismo così come disciplinato dalla L.R. n. 31/2008, e dal Regolamento Regionale n. 5/2020. A tale fine sono sempre consentiti gli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 3 del DPR n. 380/2001, secondo quanto previsto dal Tit. III della L.R. n. 12/2005, ovvero a quanto stabilito dagli strumenti urbanistici vigenti qualora più restrittivi.

6. Sugli edifici esistenti nella presente zona in cui, alla data di entrata in vigore del presente PTC, risulti cessata l'attività agricola e non sia in corso altra attività, e che hanno i requisiti indicati al comma 2 dell'art. 40 ter della L.R. 12/2005, possono essere realizzati interventi di riqualificazione ad uso extra agricolo nei limiti previsti dal relativo comma 3, consistenti nella manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, come definiti dalle lettere a), b), c) e d) dell'art. 3 del D.P.R. n. 380/2001 e ss.mm.ii., esclusa la demolizione con ricostruzione, a condizione che:

- a) sia dichiarata l'assenza o l'avvenuta cessazione dell'attività aziendale;
- b) il proprietario non abbia la qualifica di imprenditore agricolo professionale e che vincoli all'inedificabilità per fini residenziali tutti i terreni a destinazione agricola che, in base al certificato storico catastale, risultano pertinenti all'insediamento, con trascrizione del vincolo alla conservatoria dei registri immobiliari.

In queste strutture può essere effettuato il cambio d'uso da agricolo a extra agricolo. Gli interventi dovranno avvenire nel rispetto dei caratteri morfologici e tipologici della struttura esistente e del complesso edilizio, in armonia con i caratteri del paesaggio. I materiali utilizzati dovranno essere quelli tipici del luogo e dovranno armonizzarsi con il paesaggio circostante; è favorita la sostituzione di materiali esistenti non conformi ai caratteri tipici del luogo.

7. In questa zona è vietato:

- a) recintare fondi agricoli, tranne le aree di stretta pertinenza dei fabbricati rurali e le recinzioni temporanee di cui all'art. 21;
- b) installare campeggi o depositi di roulotte, fatto salvo quanto previsto in tema di agriturismo dalla L.R. n. 31/2008 e ss.mm.ii., e dal Regolamento Regionale n. 5/2020.

8. Le recinzioni dei fondi agricoli sono sempre consentite con siepe realizzata con specie autoctone di cui all'elenco in Appendice alle presenti norme.

9. Per le recinzioni diverse da quelle ad uso agricolo e per l'attività zootecnica, è previsto quanto segue:

- a) devono garantire il regolare deflusso delle acque ed avere un'altezza non superiore a cm 150 dal piano campagna;
- b) è fatto divieto di realizzare recinzioni cieche o in elementi prefabbricati in cls e simili, anche ad elementi discontinui;

- c) è ammessa, alla base della recinzione, la realizzazione di un cordolo in muratura di altezza non superiore a cm 30;
- d) le recinzioni esistenti in muratura, di carattere storico, paesaggistico, devono essere mantenute anche nel loro andamento planimetrico;
- e) qualora come recinzione, o ad integrazione della stessa, vengano utilizzate siepi, queste devono essere realizzate con l'impiego di specie autoctone di cui all'elenco riportato in Appendice alle presenti norme.

10. Per le aree in cui, alla data di entrata in vigore del presente piano, siano in corso attività extra-agricole di natura ricreativa e/o sportiva non in conflitto con la destinazione agricolo-forestale della zona, è ammesso il proseguimento delle stesse nel rispetto delle norme di cui al presente articolo.

Art. 33 – Zona agricolo-forestale di tutela morfo-paesistica

1. Nelle tavole “Carta di azzonamento” è individuata la Zona agricolo-forestale di tutela morfo-paesistica costituita da aree poste generalmente a quote minori rispetto al livello fondamentale della pianura, con condizioni idrogeologiche e paesistiche mediamente vulnerabili.

2. L'esercizio dell'attività agricola e delle attività connesse sarà disciplinato da un apposito regolamento d'uso.

3. Oltre alle norme generali di cui al Titolo II e Titolo III si applicano le seguenti norme specifiche. In particolare, è vietato:

- a) alterare o distruggere gli elementi vegetazionali arborei e arbustivi, nonché tagliare piante senza preventivo rilascio di nulla osta da parte dell'ente gestore, fatti salvi i casi in cui è necessaria l'autorizzazione paesaggistica o, in caso di boschi, senza il rispetto delle procedure di cui agli articoli 43 e 50 della L.R. 31/2008;
- b) alterare elementi orografici e morfologici del terreno, effettuare sbancamenti, spianamenti, bonifiche o simili, nonché aprire cave o attivare discariche, fatte salve le opere di livellamento che rientrino nelle pratiche agrarie e previo nulla osta dell'Ente gestore;

È ammesso:

- c) l'insediamento di nuovi impianti orto-florovivaistici, anche con infrastrutture temporanee;
- d) la razionalizzazione degli appezzamenti, con esclusione di asportazione di terra dal fondo, previo nulla osta dell'Ente gestore e con il concomitante impegno a realizzare interventi di miglioramento ambientale nell'ambito aziendale tra cui la messa a dimora di boschetti e/o filari, di superficie almeno pari a quella oggetto dell'intervento di modifica.
- e) il recupero degli edifici e strutture esistenti con il mantenimento della destinazione agricola, come definito dalle lettere a), b), c) e d) dell'art. 3 del DPR 6/6/2001 n. 380;
- f) la manutenzione ordinaria, straordinaria, il restauro, risanamento conservativo e la ristrutturazione come definito dalle lettere a), b), c) e d) dell'art. 3 del DPR 6/6/2001 n. 380 esclusa la demolizione con ricostruzione degli edifici aventi destinazione extra-agricola alla data di entrata in vigore del presente piano;
- g) la nuova edificazione solo in aggiunta ai fabbricati rurali esistenti per la parte abitativa e previa la razionalizzazione e il recupero dei volumi esistenti inutilizzati o sottoutilizzati, Tit. III della L.R. 12/2005, privilegiando l'esistente;

- h) l'aumento del volume del fabbricato esistente in misura non superiore al 20%, praticabile un tantum per edifici destinati ad attività extra-agricole. Non è considerato ammissibile l'ampliamento degli spazi di pertinenza esterni ai fabbricati, privilegiando l'esistente. Tali interventi potranno essere autorizzati qualora l'esistente non venga demolito e ricostruito e, comunque, nel rispetto delle tipologie e dei materiali preesistenti; non potranno comunque comportare più di tre nuclei abitativi sia che si trovino all'interno di un unico fabbricato sia che a seguito di recupero si trovino su più fabbricati indipendenti e/o adiacenti. Per ulteriori specifiche tecniche si rimanda ad apposito regolamento che sarà redatto successivamente;
- i) la realizzazione di silos di immagazzinaggio alimenti, trincee, vasconi di stoccaggio liquami e eventuali altre strutture a servizio dell'attività agricola. La realizzazione di tali interventi dovrà prevedere idonee opere di inserimento ambientale mediante l'uso di siepi arboreo-arbustive polispecifiche, capaci di garantire un'efficace schermatura;
- j) per gli allevamenti bovini, equini e ovicaprini, suini su lettiera permanente e allevamenti di altra natura, ad esclusione di quelli specificati al punto successivo, sono consentiti interventi di nuova edificazione, utilizzando indici di edificabilità non superiori a un terzo di quelli consentiti dal titolo III della L.R. 12/2005 e comunque nel rispetto dei limiti di peso vivo per ettaro, nonché delle prescrizioni dell'art. 21 e delle norme del Regolamento per l'attività zootecnica. Per gli allevamenti suini e avicoli (diversi dai precedenti) sono consentiti interventi di ampliamento degli edifici esistenti fino ad un massimo del 20% della superficie coperta esistente effettivamente destinata a tale attività e comunque nel rispetto dei limiti di peso vivo per ettaro, nonché delle prescrizioni previste dall'art. 20 e delle norme del Regolamento per l'attività zootecnica. Per tutte le tipologie di allevamento sono consentiti interventi di ampliamento degli edifici esistenti per adeguamento ad obblighi di legge inerenti alle norme igienico-sanitarie, ambientali e sul benessere degli animali, a condizione che non vi sia aumento del peso vivo rispetto a quello dichiarato nel PUA vigente e comunque nel rispetto dei limiti di peso vivo per ettaro, nonché delle prescrizioni dell'art. 20 e delle norme del Regolamento per l'attività zootecnica;
- k) è consentita la nuova edificazione di strutture agricole e florovivaistiche relativamente al deposito di attrezzi e materiali, utilizzando un rapporto di copertura non superiori ad 1/3 di quelli consentiti dal titolo III della L.R. 12/2005.

4. Per gli interventi edilizi di cui al precedente comma il permesso di costruire può essere rilasciato solo ai soggetti e con le procedure previste dalle norme vigenti.

5. In tutte le aree ricadenti nella presente zona, in cui alla data di entrata in vigore del presente piano sia in corso l'attività agricola, è sempre ammesso l'agriturismo così come disciplinato dalla L.R. 31/2008 e dal Regolamento Regionale n. 5/2020. A tale fine sono sempre consentiti gli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 3 del DPR 6/6/2001 n. 380, secondo quanto previsto dal Tit. III della L.R. 12/2005, ovvero a quanto stabilito dagli strumenti urbanistici vigenti qualora più restrittivi.

6. Sugli edifici esistenti nella presente zona in cui, alla data di entrata in vigore del presente PTC, risulti cessata l'attività agricola e non sia in corso altra attività e che hanno i requisiti indicati al comma 2 dell'art. 40 ter della L.R. 12/2005, possono essere realizzati interventi di riqualificazione ad uso extra agricolo nei limiti previsti dal relativo comma 3, consistenti nella manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, come definiti dalle lettere a), b), c) e d) dell'art. 3 del D.P.R. n. 380/2001 e ss.mm.ii., esclusa la demolizione con ricostruzione, a condizione che:

- a) sia dichiarata l'assenza o l'avvenuta cessazione dell'attività aziendale;

- b) il proprietario non abbia la qualifica di imprenditore agricolo professionale, e vincoli all'inedificabilità per fini residenziali tutti i terreni a destinazione agricola che, in base al certificato storico catastale, risultano pertinenti all'insediamento con trascrizione del vincolo alla conservatoria dei registri immobiliari.

In queste strutture può essere effettuato il cambio d'uso da agricolo a extra agricolo (es. stalle, fienili, ricoveri mezzi e altri fabbricati pertinenti all'attività agricola). Gli interventi dovranno avvenire nel rispetto dei caratteri morfologici e tipologici della struttura esistente e del complesso edilizio, in armonia con i caratteri del paesaggio. I materiali utilizzati dovranno essere quelli tipici del luogo e dovranno armonizzarsi con il paesaggio circostante; è favorita la sostituzione di materiali esistenti non conformi ai caratteri tipici del luogo.

7. Oltre alle prescrizioni di cui ai commi precedenti è altresì vietato:

- a) recintare i fondi agricoli, tranne le aree di stretta pertinenza dei fabbricati rurali e le recinzioni temporanee di cui all'art. 21;
- b) installare campeggi o depositi di roulotte, fatto salvo quanto previsto in tema di agriturismo dalla L.R. 31/2008 e dal Regolamento Regionale n. 5/2020.

8. Le recinzioni dei fondi agricoli sono sempre consentite con siepe realizzata con specie autoctone di cui all'elenco in Appendice alle presenti norme. Per le recinzioni diverse da quelle ad uso agricolo e per l'attività zootecnica, è previsto quanto segue:

- a) devono garantire il regolare deflusso delle acque ed avere un'altezza non superiore a cm 150 da piano campagna;
- b) è fatto divieto di realizzare recinzioni cieche o in elementi prefabbricati in cls e simili, anche ad elementi discontinui;
- c) è ammessa, alla base della recinzione, la realizzazione di un cordolo in muratura di altezza non superiore a cm 30;
- d) le recinzioni esistenti in muratura di carattere storico-paesaggistico devono essere mantenute anche nel loro andamento planimetrico;
- e) qualora come recinzione, o ad integrazione della stessa, vengano utilizzate siepi, queste devono essere realizzate con l'impiego di specie autoctone di cui all'elenco in Appendice alle presenti norme.

9. Per le aree in cui, alla data di entrata in vigore del presente piano, siano in corso attività extra-agricole di natura ricreativa e/o sportiva non in conflitto con la destinazione agricolo-forestale della zona, è ammesso il proseguimento delle stesse nel rispetto delle norme di cui al presente articolo.

Art. 34 – Zona agricola ordinaria

1. Nelle tavole "Carta di azzonamento" è individuata la Zona agricola ordinaria, destinata prevalentemente all'attività agricola nel rispetto di quanto dettato dalle norme generali.
2. Nella zona sono ammessi tutti gli interventi così come previsti dal Tit. III della L.R. 12/2005, col computo delle aree per il rispetto degli indici di densità fondiaria e procedure così come previste nel previsto regolamento edilizio e nel Piano per il recupero del sistema edilizio rurale storico del Parco.
3. È ammessa la realizzazione di nuovi allevamenti nei limiti di peso vivo per ettaro.
4. Per le restanti norme vale quanto previsto dall'articolo precedente.

Art. 35 – Zona riservata alla pianificazione locale

1. Nelle tavole “Carta di azionamento” sono individuate, con apposito simbolo grafico, le aree che sono riservate alla pianificazione comunale ai sensi dell’art. 18 c. 3 della L.R. 86/83.
2. Gli interventi che interessano le aree di cui al comma 1 sono soggetti alle disposizioni degli strumenti urbanistici comunali, e a quelle del presente PTC.
3. Nella Zona riservata alla pianificazione locale gli strumenti urbanistici comunali dovranno essere redatti nel rispetto dei seguenti indirizzi:
 - a) il completamento della struttura urbana dovrà privilegiare il recupero dei volumi esistenti, consentendo l’eventuale espansione dell’edificato in relazione al fabbisogno abitativo e privilegiando la destinazione agricola delle aree che non sono urbanizzate;
 - b) gli edifici di particolare pregio storico-architettonico, nonché i centri storici e i nuclei di antica formazione nel loro complesso ricadenti nella presente zona sono soggetti a speciale tutela;
 - c) è disincentivato l’ampliamento e il nuovo insediamento di nuove attività produttive classificate industrie insalubri di prima e seconda classe e si promuove il mutamento di destinazione d’uso di quelle esistenti. Eventuali nuovi insediamenti produttivi dovranno mantenere una fascia di rispetto all’interno dei confini della presente zona non inferiore a m 20 o alla minore distanza stabilita dallo strumento urbanistico locale. La fascia di rispetto è destinata a verde;
 - d) le aree libere confinanti con il perimetro della zona, con esclusione dei lotti di completamento, sono prioritariamente da destinarsi a verde; per le aree stesse destinate ad altre utilizzazioni deve prevedersi la sistemazione a verde con piantumazione e cortine alberate di congrua fascia di rispetto;
 - e) nelle zone marginali e nelle zone di nuovo insediamento deve essere garantito che ogni intervento sia condotto nel rispetto dei caratteri architettonici e dell’ambiente del Parco, sia nella scelta delle soluzioni tipologiche ed architettoniche, sia nella progettazione e utilizzazione degli spazi aperti.
4. Per le aree già individuate a verde pubblico attrezzato, nelle zone a confine con il Parco, per una fascia di m 50, dovranno essere privilegiati interventi di rinverdimento.

Art. 36 – Zona attrezzata per attività ricreative

1. Nelle tavole “Carta di azionamento” con apposito simbolo grafico, sono individuate le zone che per la loro posizione strategica sono da destinare ad attrezzature per il pubblico. La loro destinazione funzionale sarà dettagliata attraverso il piano di settore “Recupero aree degradate a fini naturalistici, ricreativi e per la fruizione” di cui all’art. 40 secondo le seguenti finalità:
 - la realizzazione degli interventi deve rispettare gli obiettivi di tutela del PTC;
 - privilegiare la realizzazione del verde attrezzato pubblico;
 - mantenere le attrezzature a verde e sportive già in atto, anche di proprietà o in gestione privata;
 - mantenere o realizzare attrezzature pubbliche o di interesse pubblico di tipo culturale e sociale.
2. Sono ammesse le seguenti tipologie di attrezzature che saranno dettagliate a titolo ricognitivo nello specifico Piano di settore di cui all’art. 40:
 - attrezzature sportive;

- attrezzature culturali;
- attrezzature per le attività ricreative e di svago, per il tempo libero, per il ristoro;
- servizi e parcheggi relativi alle attrezzature ammesse; i parcheggi dovranno avere i requisiti di cui all'art. 23;
- l'eventuale residenza del personale di custodia e gli impianti necessari per il funzionamento delle attrezzature consentite.

3. La progettazione degli interventi, salvo diversa disposizione del piano di settore di cui al successivo art. 40, deve essere estesa all'intero ambito zonizzato in cui insiste l'intervento stesso. Ove non sia diversamente previsto dal piano di settore, l'intervento è soggetto a convenzione con l'Ente gestore del Parco, alla quale è allegato il progetto dell'intervento.

4. Sono consentiti interventi di ristrutturazione, anche in ampliamento e nuove realizzazioni di edifici ed attrezzature nelle modalità stabilite dal piano di settore, anche attraverso la stipula di eventuali convenzioni con l'Ente Gestore del Parco.

5. L'individuazione di disposizioni, destinazioni d'uso e modalità di trasformazione previste dal piano di settore di cui al comma 1, diverse o non contemplate dalle presenti norme, diventano efficaci solo attraverso una specifica variante al PTC. In assenza del piano di settore, negli edifici ed attrezzature esistenti in questa zona, anche se ad utilizzazione difforme rispetto alla destinazione funzionale, sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria; adeguamento igienico, statico o tecnologico; restauro; ristrutturazione senza demolizione e, comunque, nel rispetto delle tipologie e dei materiali della tradizione locale; demolizione.

Art. 37 – Centri storici-nuclei di antica formazione

1. Nell'ambito delle zone destinate alla pianificazione locale di cui al precedente art. 35, sono individuati nelle tavole "Carta di azionamento" con apposito perimetro, i centri storici e i nuclei di antica formazione e le relative zone di contesto, dove l'Ente Parco individua orientamenti e criteri generali, come previsto dall'art. 18 comma 3 della L.R. 86/83, per l'amministrazione comunale, finalizzati alla tutela dei valori storici, architettonici e ambientali degli insediamenti, individuati sia per il valore dell'edificio che per quello degli spazi di connettivo.

2. Gli strumenti urbanistici comunali potranno graduare l'ammissibilità degli interventi sugli immobili esistenti, interventi di cui all'art.3, lettere a), b), c) e d) del DPR 6/6/2001 n. 380 e ss.mm.ii., in rapporto al loro valore storico-ambientale ed in considerazione delle loro caratteristiche architettoniche e al loro grado di conservazione.

3. Per quanto attiene alla ristrutturazione edilizia, dove possibile sarà eseguita con esclusione della demolizione con ricostruzione, salvo comprovato stato di elevato degrado statico attestato dagli uffici tecnici comunali. L'intervento dovrà tendere a tutelare, nell'ambito della salvaguardia architettonico-ambientale, i volumi, le altezze in gronda, l'uso di materiali di finitura, la morfologia e la tipologia, nonché le destinazioni d'uso (residenza e attività di servizio).

4. L'ampliamento dei fabbricati esistenti dovrebbe essere contenuto nel limite del 10% del volume esistente del fabbricato interessato, nel rispetto delle tutele citate al punto precedente.

Art. 38 – Edifici e complessi di valore storico-ambientale: edifici monumentali, manufatti idraulici, complessi agricoli di valore storico-ambientale

1. Nelle tavole "Carta di azionamento", con apposito simbolo grafico, sono individuati gli edifici monumentali, i manufatti idraulici di particolare interesse storico-ambientale, i complessi agricoli di

valore storico-ambientale, sottoposti a specifica disciplina di tutela e valorizzazione al fine di salvaguardare gli elementi ambientali, storici, culturali e architettonici presenti, che saranno altresì oggetto di specifico Piano di settore per il recupero del sistema edilizio rurale storico, di cui all'art. 27.

2. Sugli edifici monumentali e sui manufatti idraulici di particolare interesse storico-ambientale, individuati nel presente PTC, si applicano le presenti norme che saranno dettagliate nel piano di settore di cui al c.1:

- a) sono ammessi unicamente gli interventi necessari per la migliore conservazione degli edifici, consistenti in opere di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo, come definiti dalle lettere a), b) e c), art. 3 del DPR n. 380/2001;
- b) è vietata la demolizione, fatte salve le superfetazioni recenti, o la realizzazione di nuovi volumi.

3. I complessi agricoli di valore storico-ambientale individuati nel piano, sono quelli che conservano connotazioni storiche riconoscibili nel contesto ambientale complessivo, nonché aggregazioni insediative di origine e tipologia rurale, di antica formazione, che presentano significativa rilevanza nell'ambiente circostante per i valori architettonici, per i significati tipologici e la testimonianza storica. Gli interventi da effettuarsi sugli edifici ricadenti in tali complessi agricoli devono essere finalizzati alla tutela, al recupero e alla valorizzazione degli stessi, sia per quanto riguarda i singoli elementi strutturali e architettonici, insediativi e produttivi, sia per quanto attiene ai rapporti complessivi con l'ambiente, con particolare riguardo alle alberature, strade agrarie, reti irrigue, direttrici visuali di accesso.

4. Nei complessi agricoli di cui al precedente comma possono essere effettuati solo interventi di recupero secondo le modalità previste dal piano di settore "Recupero del sistema edilizio rurale storico". In assenza del piano di settore possono essere realizzati esclusivamente gli interventi di cui alle lettere a), b) c), art. 3 del DPR n. 380/2001, nonché gli interventi di ristrutturazione come previsti dalla lettera d) del richiamato DPR n. 380/2001, con ampliamento nei limiti previsti dalla L.R. 12/2005 Titolo III e nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- non potrà comportare la demolizione nemmeno parziale del fabbricato;
- è consentito un parametro di ampliamento massimo del 10% del corpo del fabbricato oggetto di intervento, purché sia dimostrata la razionalizzazione e il recupero dei volumi esistenti inutilizzati o sottoutilizzati;
- l'intervento dovrà avvenire con rigoroso rispetto della tipologia originaria e con particolare attenzione all'inserimento nell'ambiente. Il progetto di ristrutturazione è soggetto a certificazione di conformità da parte dell'Ente gestore del Parco.

5. Sugli edifici esistenti disciplinati dal presente articolo in cui, alla data di entrata in vigore del presente PTC, risulti cessata l'attività agricola e non sia in corso altra attività, e che hanno i requisiti indicati al comma 2 dell'art. 40 ter della L.R. 12/2005, possono essere realizzati interventi di riqualificazione ad uso extra agricolo, nei limiti previsti dal relativo comma 3 della citata legge regionale, consistenti nella manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo, come definiti dalle lettere a), b), c) e d) dell'art. 3 del D.P.R. n. 380/2001 e ss.mm.ii., esclusa la demolizione con ricostruzione a condizione che:

- a) sia dichiarata l'assenza o l'avvenuta cessazione dell'attività aziendale;
- b) il proprietario non abbia la qualifica di imprenditore agricolo professionale e che vincoli all'inedificabilità per fini residenziali tutti i terreni a destinazione agricola che, in base al certificato storico catastale, risultano pertinenti all'insediamento, con trascrizione del vincolo alla conservatoria dei registri immobiliari.

Gli interventi dovranno avvenire nel rispetto dei caratteri morfologici e tipologici dell'organismo esistente e del complesso edilizio e, in armonia con i caratteri del paesaggio e materiali utilizzati dovranno essere quelli tipici del luogo e dovranno armonizzarsi con il paesaggio circostante; è favorita la sostituzione di materiali esistenti non conformi ai caratteri tipici del luogo.

Art. 39 – Scarpate morfologiche

1. Nelle tavole “Carta di azzonamento”, con apposito simbolo grafico, sono individuate le scarpate morfologiche. Alla norma sono assoggettate tutte le scarpate di erosione e altri particolari morfologici legati alle dinamiche dei corsi d'acqua caratterizzati da dislivelli anche se non cartografati.

2. Per le aree costituenti la scarpata e per le relative fasce di rispetto, determinate nella misura di cinque metri di ampiezza dal ciglio e dal piede della scarpata, vigono le seguenti disposizioni:

- a) è vietato ogni movimento di terra, sbancamento o livellamento;
- b) è vietato l'impianto di specie arboree a rapido accrescimento;
- c) è ammessa l'attività silvi-culturale secondo criteri delineati nel piano di settore ambienti naturali e secondo gli indirizzi del PIF del Parco;
- d) sono ammessi gli interventi di manutenzione e prevenzione degli smottamenti adottando tecniche di ingegneria naturalistica.

3. Per le scarpate ed annesse fasce di rispetto comprese nella Zona riservata alla pianificazione locale, gli strumenti urbanistici comunali seguono i seguenti indirizzi:

- a) individuare il ciglio ed il piede di ciascuna scarpata con apposito simbolo grafico;
- b) dettare le norme di conservazione e l'utilizzazione selvicolturale;
- c) individuare ulteriori scarpate morfologiche e le relative fasce di rispetto, al ciglio o al piede, entro le quali non sarà consentita edificazione e riedificazione.

Art. 40 – Aree degradate da attività produttive di discarica, di cava, ecc.

1. Nelle tavole “Carta di azzonamento” è individuata in via preliminare con apposito simbolo grafico l'area degradata per la quale si prevede il recupero ambientale. E' un'area in cui pregresse attività di escavazione e di discarica o altro hanno determinato un generale degrado ambientale, per la quale è previsto un recupero compatibile con le esigenze generali di tutela ambientale e paesaggistica del Parco.

2. Il recupero ambientale delle aree degradate è finalizzato a:

- a) mettere in sicurezza queste aree caratterizzate spesso da elevata vulnerabilità idrogeologica e favorire il ripristino dell'ambiente naturale al fine di limitare l'ulteriore degrado dei suoli, delle acque superficiali e sotterranee, e dell'assetto morfo-paesistico del territorio;
- b) ricostruire e favorire un'evoluzione di tipo naturalistico dei siti, con particolare riferimento ad interventi di ripristino degli ecosistemi vegetali attraverso interventi di forestazione naturalistica e recupero delle zone umide;
- c) recuperare aree da destinare alla realizzazione di opere ed attrezzature a limitato impatto ambientale e paesaggistico, con scopi ricreativi, educativi e sociali;
- d) sostituire o convertire le attività incompatibili con le valenze naturalistiche e paesaggistiche del Parco, con attività a minore impatto ambientale.

3. Su tutto il territorio del Parco è vietata l'apertura di nuove cave.
4. È consentita la prosecuzione e l'ampliamento delle attività estrattive secondo le disposizioni dei piani cave approvati ai sensi di legge.
5. È consentito il riassetto delle cave cessate, in conformità alle disposizioni della normativa regionale di settore vigente e alle prescrizioni del presente piano.
6. Ai sensi dell'art. 5, è previsto uno specifico piano di settore "Recupero aree degradate a fini naturalistici, ricreativi e per la fruizione" che a titolo ricognitivo individua e descrive puntualmente l'area di cui al comma 1 ed eventuali altre aree e per ciascuna definisce le modalità di intervento individuandone la destinazione funzionale in conformità agli obiettivi definiti dal precedente comma, nonché nel rispetto delle seguenti norme:
- a) per le aree per cui il piano di settore prevede una destinazione naturalistica dovrà essere privilegiato un assetto che ne valorizzi le caratteristiche ambientali conformemente agli indirizzi del Piano di settore ambienti naturali;
 - b) per le aree per cui è prevista una destinazione ricreativa dovrà essere indicato:
 - il carico antropico sostenibile in relazione all'utilizzo previsto;
 - l'ipotesi di assetto generale dell'area;
 - l'ubicazione, l'estensione e l'attrezzatura delle aree a verde e parcheggio;
 - la localizzazione di tutti gli interventi previsti;
 - la disposizione e le caratteristiche degli impianti a rete, con particolare riguardo agli impianti di smaltimento rifiuti (solidi e liquidi), nonché la loro connessione alle reti comunali di allontanamento;
 - c) in presenza di edifici rurali dovrà essere data priorità alla loro trasformazione a servizio dell'area attrezzata, per funzioni di accoglienza e ristoro; la relativa area di pertinenza potrà essere recintata con funzione di protezione della struttura, escludendo le recinzioni fisse se non con siepi costituite da specie autoctone di cui all'elenco in Appendice alle presenti norme;
 - d) per le aree destinate a "verde attrezzato", la superficie verde deve essere adeguatamente sistemata con specie legnose, arboree e arbustive autoctone, come da elenco in Appendice alle presenti norme, le superfici pavimentate devono essere realizzate con materiali filtranti, mantenendo un rapporto tra aree pavimentate e area a verde non superiore a mq 1 ogni mq 50. In tali aree non è ammessa la realizzazione di attrezzature sportive, ma è consentita la sola installazione di strutture per il gioco dei bambini; è altresì consentita l'edificazione di piccoli chioschi, purché strettamente funzionale alle esigenze dell'utenza e con superficie lorda di pavimento non superiore a mq 30 per ogni singola area a verde attrezzato;
 - e) il piano di settore, nell'individuare le aree da destinare ad attrezzature turistiche, sportive, ricettive, culturali e sociali, pubbliche o di interesse pubblico, nonché private o in gestione di privati, deve definire le modalità esecutive degli interventi da realizzare sulle aree stesse.
7. L'individuazione di disposizioni, destinazioni d'uso e modalità di trasformazione previste dal piano di settore di cui al comma 6, diverse o non contemplate dalle presenti norme, diventano efficaci solo attraverso una specifica variante al PTC. In assenza del piano di settore sono unicamente consentiti gli interventi di cui al precedente comma 2, lettere a) e b); sono comunque vietate le attività di auto-moto cross e di tiro al piattello.
8. Le aree di cui al presente articolo possono essere recuperate a cura del Parco, di altri enti pubblici nonché da privati. Ove non sia diversamente previsto dal piano di settore, gli interventi sono soggetti a convenzione con l'Ente gestore. Alla convenzione sarà allegato il progetto di intervento che conterrà:

- una relazione nella quale vengano illustrate le condizioni di degrado ambientale dell'area, indicando le caratteristiche geologiche, geomorfologiche, pedologiche e idrogeologiche del sito, nonché quelle di carattere naturalistico-ambientale, analizzando inoltre eventuali fenomeni di inquinamento del suolo e delle acque;
- una valutazione dei rischi connessi al degrado e ai rispettivi fenomeni generatori, nonché le indicazioni progettuali finalizzate al superamento della situazione di degrado per la bonifica e sistemazione del sito;
- una valutazione del degrado paesaggistico con le indicazioni del ripristino e l'inserimento paesaggistico-ambientale delle opere proposte per la sistemazione;
- elaborati grafici, fotografie, indagini ed eventuali relazioni tecniche specifiche, atti a rappresentare in scala adeguata lo stato di fatto e le opere in previsione.

TITOLO IV – NORME FINALI

Art. 41 – Acquisizione di aree

1. Il Parco potrà espropriare aree per le quali il PTC preveda uso pubblico od aree nelle quali i limiti alle attività antropiche ne comportino il totale inutilizzo.
2. L'Ente gestore promuove la collaborazione dei privati proprietari, mediante convenzione, per la conservazione dell'ambiente e della vegetazione, in conformità alle norme del presente piano e degli strumenti e provvedimenti attuativi. La convenzione può prevedere, in favore del privato, la concessione di contributi o incentivi per il conseguimento delle finalità del piano.
3. Le indennità conseguenti ad espropriazioni sono corrisposte nelle misure e con le modalità previste dalle norme vigenti.

Art. 42 – Vigilanza

1. Nel territorio del Parco la vigilanza è esercitata dall'Ente gestore con le modalità previste dall'art. 26 della L.R. 86/83 e ss.mm.ii. e dalle norme paesaggistiche afferenti all'art. 155, comma 2, del D.L.gs. n. 42/2004 e ss.mm.ii.

Art. 43 – Repressione degli interventi abusivi: potere cautelare e sanzioni amministrative

1. Qualora si accerti l'esecuzione di interventi non oggetto di preventiva autorizzazione, o nulla-osta, ai sensi delle presenti norme, che non abbiano ottenuto concessione ad uso o di gestione o che non siano convenzionati o la cui esecuzione sia in totale o parziale difformità dai predetti provvedimenti, l'Ente gestore può emettere ordinanza di sospensione lavori nel rispetto delle norme vigenti.
2. Le sanzioni amministrative previste dagli art. 27, 28, 29 e 30 della L.R. 86/83 e ss.mm.ii. e dalle L.R. 10/2008 e L.R. 31/2008 sono emanate dal Direttore dell'Ente gestore con le modalità indicate nella legge stessa.
3. Le sanzioni amministrative sono irrogate per le violazioni indicate dall'art. 27, primo comma, della L.R. 86/83 e ss.mm.ii., e in particolare per le disposizioni contenute nel presente PTC, nei regolamenti d'uso, nei nulla-osta, nei permessi, nelle concessioni d'uso o di gestione, nelle convenzioni.

Art. 44 – Realizzazione di interventi o opere pubbliche non previsti dal PTC - Poteri di deroga

1. Potranno essere realizzati interventi o opere pubbliche in deroga alle previsioni del PTC nei limiti e nei modi previsti dall'art. 18, comma 6-ter, della L.R. 86/83 e successive modificazioni e integrazioni.

2. Per l'espressione del parere obbligatorio del Parco ai fini del rilascio di autorizzazione di cui all'art. 18 c. 6ter della L.R. 86/83 da parte di Regione Lombardia, per la realizzazione di opere pubbliche previste dalla legislazione nazionale e di reti ed interventi infrastrutturali previsti negli strumenti di programmazione regionale, il soggetto richiedente deve presentare un'istanza a cui deve essere allegata una relazione tecnica contenente i seguenti elementi:

- a) descrizione delle caratteristiche tecniche dell'opera;
- b) descrizione dell'ambiente interessato dall'intervento;
- c) indicazione circostanziata dei motivi per cui l'intervento non possa essere diversamente localizzato all'esterno dell'area protetta;
- d) identificazione delle interferenze prodotte sull'ambiente dall'opera proposta e delle misure adottate per annullare, ridurre o compensare eventuali effetti negativi.

Art. 45 – Accordi di programma

1. In sede di definizione degli accordi di programma, di cui alla L.R. n. 19/2019 devono essere previste le opere di ripristino o di recupero ambientale eventualmente necessarie oppure l'indennizzo per danni ambientali non ripristinabili o recuperabili.

APPENDICE

Elenco delle specie arboree e arbustive autoctone del territorio del Parco

Nome italiano	Nome scientifico	Habitus
Acero campestre	<i>Acer campestre</i> L.	albero
Ontano nero	<i>Alnus glutinosa</i> (L.) Gaertn.	albero
Carpino bianco	<i>Carpinus betulus</i> L.	albero
Frassino meridionale	<i>Fraxinus angustifolia subsp. oxycarpa</i> (M. Bieb. ex Willd.) Franco & Rocha Afonso	albero
Frassino comune	<i>Fraxinus excelsior</i> L.	albero
Orniello	<i>Fraxinus ornus</i> L.	albero
Melo selvatico	<i>Malus sylvestris</i> (L.) Mill.	albero
Pioppo bianco	<i>Populus alba</i> L.	albero
Pioppo canescente	<i>Populus canescens</i> (Aiton) Sm.	albero
Pioppo nero	<i>Populus nigra</i> L.	albero
Ciliegio selvatico	<i>Prunus avium</i> (L.) L.	albero
Farnia	<i>Quercus robur</i> L.	albero
Salice bianco	<i>Salix alba</i> L.	albero
Olmo campestre	<i>Ulmus minor</i> Mill.	albero
Crespino	<i>Berberis vulgaris</i> L.	arbusto
Corniolo	<i>Cornus mas</i> L.	arbusto
Sanguinella	<i>Cornus sanguinea</i> L.	arbusto
Nocciolo	<i>Corylus avellana</i> L.	arbusto
Biancospino	<i>Crataegus monogyna</i> Jacq.	arbusto
Cornetta dondolina	<i>Emerus major</i> Mill.	arbusto
Fusaggine	<i>Euonymus europaeus</i> L.	arbusto
Frangola comune	<i>Frangula alnus</i> Mill.	arbusto
Ligustro	<i>Ligustrum vulgare</i> L.	arbusto
Prugnolo	<i>Prunus spinosa</i> L.	arbusto
Spincervino	<i>Rhamnus cathartica</i> L.	arbusto
Rosa selvatica	<i>Rosa canina</i> L.	arbusto
Salicone	<i>Salix caprea</i> L.	arbusto
Salice ripaiolo	<i>Salix eleagnos</i> Scop.	arbusto
Salice rosso	<i>Salix purpurea</i> L.	arbusto
Salice da ceste	<i>Salix triandra</i> L.	arbusto
Sambuco nero	<i>Sambucus nigra</i> L.	arbusto
Lantana	<i>Viburnum lantana</i> L.	arbusto
Palle di neve	<i>Viburnum opulus</i> L.	arbusto

(Tratto dalla D.G.R. 4 dicembre 2017 - n. X/7472 "Approvazione del piano di indirizzo forestale del parco regionale dell'Oglio Sud, ai sensi dell'art. 47 c. 4 della L.R. 31/2008", paragrafo 14.8.2 – come modificato dal presente PTC)

Con riferimento a contesti prettamente urbani, è possibile utilizzare anche il bagolaro (*Celtis australis* L.) e il platano comune (*Platanus hispanica* Mill. ex Münchh.), così come altre specie ornamentali, ad esclusione di quelle in contrasto con il regolamento UE n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e successivi

regolamenti esecutivi, e di quelle nella Lista nera delle specie alloctone vegetali di cui alla D.G.R. 16 dicembre 2019 – n. XI/2658.